



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 131

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 12 marzo 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	4
3 ^a - Affari esteri	»	15
5 ^a - Bilancio	»	23
6 ^a - Finanze e tesoro	»	26
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	30
12 ^a - Igiene e sanità	»	33

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	<i>Pag.</i>	133
--	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Giovedì 12 marzo 2009

54^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza

Il presidente BERSELLI comunica che nella seduta appena conclusa degli Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, si è convenuto di concludere la discussione generale sui disegni di legge n. 1079 e congiunti, in materia di prostituzione, entro la seduta pomeridiana del prossimo giovedì 19 marzo.

Gli Uffici di Presidenza riuniti hanno altresì concordato di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1079, assunto come testo base, alle ore 18 di giovedì 9 aprile 2009.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 marzo 2009

45^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'associazione ufficiali giudiziari in Europa, Arcangelo D'Aurora, accompagnato dal vice presidente, Andrea Mascioli, dal segretario organizzativo, Giuseppe Marotta e dai responsabili del coordinamento nazionale, Adele Carrera, Paolo Pesa e Corrado Macchia; il segretario generale della UIL-Libero sindacato degli ufficiali giudiziari, Nino Laganà, accompagnato dai responsabili Salvatore Saba e Pasquale Di Gioia; il presidente dell'Associazione nazionale istituti vendite giudiziarie, Virgilio Luvissotti, accompagnato dal vice presidente, Rocco Russo, e dai consiglieri Roberta Guarnieri, Curzio Mazzi e Armando Fenoglio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BERSELLI comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, nella stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla disciplina dell'attività di ufficiale giudiziario: audizione dell'Associazione ufficiali giudiziari in Europa, della UIL-Libero sindacato ufficiali giudiziari e dell'Associazione nazionale istituti vendite giudiziarie

Il vice presidente dell'Associazione ufficiali giudiziari in Europa, dottor MASCIOLI, esprime preliminarmente apprezzamento per il disegno di legge in titolo, in quanto una efficace riforma della professione di ufficiale giudiziario può rappresentare un indubbio beneficio per l'intero sistema della giustizia.

Dopo aver svolto talune considerazioni sul ruolo dell'ufficiale giudiziario, quale soggetto in grado di far fronte in concreto alla domanda di giustizia, osserva come sia quanto mai sentita l'esigenza di maggior efficienza del sistema delle notifiche e più in generale dell'esecuzione delle sentenze, ed è all'interno di tale auspicabile processo che si deve collocare la riforma dello *statuts* dell'ufficiale giudiziario prevista dal disegno di legge in esame, il quale pone in particolare l'accento sull'indipendenza, sulla professionalità, sulla formazione e sulle motivazioni alla base dell'esercizio di tale professione. Condivide in particolare la trasformazione della figura anche in libero professionista, la quale consentirebbe ai singoli ufficiali giudiziari di ricercare autonomamente i propri compensi con un indubbio risparmio per l'erario pubblico e un miglioramento dell'efficienza e rapidità del sistema.

Il segretario generale del Libero sindacato degli ufficiali giudiziari, dottor LAGANÀ esprime un giudizio fortemente critico sul disegno di legge in titolo. Tale provvedimento, a suo parere, muove da presupposti inesatti, non veritieri e non corrispondenti al reale funzionamento del sistema. In particolare fa presente che i risparmi di spesa prospettati nella relazione introduttiva del disegno di legge – che sarebbero comunque ampiamente sovrastimati anche se tutti gli attuali funzionari optassero per la libera professione – appaiono del tutto virtuali in quanto la maggioranza degli ufficiali giudiziari sceglierà di restare nell'amministrazione, continuando così a gravare sulle casse dello Stato. La liberalizzazione della professione poi non è, a suo giudizio, in grado di assicurare una riduzione della durata dei processi ed una maggiore certezza dell'esecutività dei titoli. A ben vedere infatti gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dei costi del servizio sono raggiungibili con più facilità con una figura di ufficiale giudiziario collocata nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, così come del resto è tipico della cultura e tradizione giuridica italiana. Osserva poi che le inefficienze e le lentezze processuali non devono essere ascritte unicamente al cattivo funzionamento degli uffici degli ufficiali giudiziari. Le strutture infatti, alla luce di dati, appaiono efficienti ed in grado di assolvere ai compiti loro attribuiti. Il provvedimento inoltre appare criticabile nella parte in cui, nel delineare la nuova figura di ufficiale giudiziario, si rifà in concreto al modello francese. Tale rinvio appare del tutto inappropriato, tenuto conto che il sistema francese differisce profondamente dal modello italiano sia in quanto in esso il numero degli avvocati appare largamente inferiore a quello italiano e sia in quanto all'ufficiale giudiziario d'oltralpe competono poteri e funzioni ben più limitate. In altri termini riformare la figura dell'ufficiale giudiziario, senza un drastico ridimensionamento della professione forense, rischia di determinare conseguenze negative sul funzionamento complessivo del sistema. Conclude osservando come il disegno di legge n. 749 possa rappresentare tutto al più un mero punto di partenza per la revisione delle funzioni spettanti agli ufficiali giudiziari, quali funzionari inquadrati all'interno della pubblica amministrazione.

Il presidente dell'Associazione nazionale istituti vendite giudiziarie, dottor LUVISOTTI, svolge talune considerazioni introduttive sul progetto di riforma della professione di ufficiale giudiziario e sull'impatto che essa avrà sul funzionamento del sistema degli istituti vendite giudiziarie. Formula quindi taluni rilievi sulla riforma del sistema degli istituti vendite giudiziarie e sulle procedure di pignoramento, osservando come siano del tutto infondate le critiche mosse a tali soggetti circa un obiettivo miglioramento dell'efficienza. Conclude rilevando l'esigenza di assicurare il maggiore coordinamento fra le attività svolte dagli istituti vendite giudiziarie e le funzioni spettanti agli ufficiali giudiziari.

Il consigliere dell'Associazione nazionale istituti vendite giudiziarie, dottoressa Roberta GUARNIERI, pur esprimendo un giudizio positivo sul provvedimento nel suo complesso, ritiene non condivisibili l'attribuzione agli ufficiali giudiziari di attività in materia di espropriazioni forzate nonché di custodia e amministrazione giudiziaria degli immobili. Tale conferimento rischia di inficiare le attività, già svolte con positivi risultati, dagli istituti vendite giudiziarie stesse. Dà quindi conto del funzionamento del sistema delle vendite giudiziarie, sottolineandone l'efficacia e l'efficienza con particolare riguardo alle funzioni di custodia immobiliare. Al riguardo ricorda che gli istituti vendite giudiziarie svolgono diverse attività anche per soggetti pubblici quali Equitalia s.p.a. nonché per lo stesso demanio.

Si sofferma poi sulla questione relativa alle procedure di pignoramento osservando come siano infondate le contestazioni mosse agli istituti vendite giudiziarie circa l'incongruità fra i valori di pignoramento e quelli di realizzo conseguiti in esito alle procedure di vendita.

Conclude ribadendo l'importanza della riforma della professione di ufficiale giudiziario anche per un migliore funzionamento delle attività svolte dagli istituti vendite giudiziarie.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che lo scenario complessivo di efficienza ed efficacia prospettato da gran parte degli auditi non risponda in concreto alla effettiva percezione degli operatori del comparto della giustizia ed in particolare degli avvocati e dei creditori. Per tale ragione ribadisce l'esigenza di procedere ad una riforma del sistema nel suo complesso ed invita pertanto gli auditi a prospettare alla Commissione contributi costruttivi e non già rivendicazioni volte al mantenimento del sistema attuale.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) constata che le posizioni degli auditi, tutti direttamente o indirettamente rappresentativi della categoria coinvolta dalla riforma, appaiono diametralmente opposte fra loro. Si domanda quale siano le ragioni sottese a così dissimili giudizi, nonché a così diverse rappresentazioni dello *status quo*.

Il senatore GALPERTI (*PD*) rileva preliminarmente che, ogni qualvolta lo Stato ha tentato di avviare processi di liberalizzazione e esternalizzazioni di servizi pubblici, ai quali può essere, in senso lato, ricondotto anche l'operato degli ufficiali giudiziari, i risultati conseguiti in termini di efficienza ed efficacia sono stati piuttosto deludenti. Ritiene necessario che la Commissione acquisisca dati più precisi circa i costi e i benefici in termini anche finanziari derivanti dall'attuazione della riforma di cui al provvedimento in esame.

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene necessario acquisire dati relativi ai possibili costi e benefici non solo per il pubblico erario, ma anche e soprattutto per i creditori procedenti.

Il senatore CENTARO (*PdL*), concorda con le richieste da ultimo formulate circa l'esigenza di acquisire dati sui possibili benefici o costi derivanti dall'attuazione della riforma. Ritiene peraltro necessario che la Commissione proceda anche all'audizione di altri soggetti rappresentativi della categoria interessata dalla riforma.

Il presidente BERSELLI propone di riconvocare i soggetti auditi nella seduta odierna giovedì 19 marzo 2009 alle ore 8,30 e di procedere contestualmente anche all'audizione dei rappresentanti dei seguenti sindacati: CGIL, CISL, UNSA-SAG, FLP e RDB.

La Commissione conviene.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

46^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALIENDO risponde all'interrogazione n. 3-00326.

Nel dar conto delle notizie acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, egli fa presente che il progetto di costruzione del nuovo carcere di Bolzano è stato inserito nel programma di nuova edilizia penitenziaria disposto con decreto interministeriale giustizia-infrastrutture del 26 novembre 1998. Rileva, tuttavia, che le scarse risorse disponibili non hanno consentito, nel tempo, di attivare la procedura con finanziamento statale e che si è convenuto, pertanto, di procedere alla realizzazione dell'opera in questione a cura e spese della provincia autonoma di Bolzano, concedendo in permuta il vecchio carcere e gli altri edifici demaniali presenti sul medesimo territorio.

Tale intendimento è stato confermato, sottolinea l'oratore, in seno al Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria nel corso della riunione tenutasi il 20 maggio 2004. Pertanto, i ritardi verificatisi nella predisposizione di un protocollo d'intesa con la provincia di Bolzano sono da attribuire alle difficoltà connesse al reperimento, da parte del predetto Ente, di un sito idoneo ad ospitare la nuova struttura.

In data 28 novembre 2007 la Commissione di cui all'articolo 6 della legge 1133 del 1971 ha individuato tale sito e, dopo avere effettuato il sopralluogo sull'area messa a disposizione dalle autorità locali per la realizzazione del nuovo carcere, ne ha ritenuto l'idoneità.

Fa presente inoltre che attualmente sono in corso di definizione le procedure da porre in essere per realizzare il progetto.

Per quanto riguarda, poi, le doglianze in merito alla situazione logistica dell'istituto di Bolzano, fa presente che la direzione della Casa circondariale di Bolzano, alla data del 20 novembre 2008, ha dichiarato la presenza in istituto di 130 detenuti, uno solo dei quali ristretto nel circuito di alta sicurezza.

Con riguardo alle attività trattamentali svolte nel carcere, riferisce che durante il periodo scolastico, cadenzato secondo il calendario delle scuole esterne, vengono normalmente effettuati corsi di scuola media, cucina, computer, italiano per stranieri, tedesco, editoria elettronica, nonché corsi di intercultura ed interetnicità oltre che di chitarra, teatro e pittura creativa. A metà giugno, una volta ultimati i corsi scolastici, è organizzata nell'istituto una cerimonia di consegna dei diplomi che si svolge alla presenza di autorità scolastiche esterne. In tale occasione i detenuti che hanno frequentato il corso di teatro e chitarra si cimentano in una rappresentazione teatrale e musicale. Nel periodo estivo, vengono organizzati tornei di ping-pong, pallavolo e briscola. Inoltre, fa presente che sono attualmente in corso contatti con il comune di Bolzano onde verificare la possibilità di realizzare stabilmente uno spettacolo rivolto alla popolazione detenuta nell'ambito dell'iniziativa comunale Bolzano-Estate. Nel periodo natalizio infine è prevista la visita del vescovo della città e, in quell'occasione, sono presenti un gruppo musicale esterno ed i rappresentanti degli enti che collaborano nell'opera di rieducazione dei ristretti. Relativamente al funzionamento della struttura carceraria riferisce che attualmente 19 detenuti sono adibiti a lavoro interno di tipo «domestico» che, per mancanza di fondi, viene svolto a tempo parziale. Segnala poi la presenza all'interno

dell'istituto di un'infermeria e di un gabinetto odontoiatrico, dando conto delle risorse umane ivi impiegate e delle prestazioni da essi fornite. Non sono previste, invece, camere di degenza per i detenuti ammalati. Ricorda inoltre che, all'interno della Casa circondariale di Bolzano operano due volontari *ex* articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, che provvedono alle necessità materiali dei detenuti e collaborano con l'educatrice nella tenuta della biblioteca.

Per quanto riguarda le camere di pernottamento, dopo aver fornito puntuali informazioni sulla metratura e sui servizi igienici delle medesime, rappresenta che nessuna delle stesse ospita, nella norma, più di 8 detenuti; soltanto per brevi periodi si sono verificate in alcune camere situazioni di sovraffollamento che hanno registrato la presenza di non più di 12 detenuti.

Per quanto riguarda, infine, il gioco del calcio, segnala che si tratta di attività poco praticata dai detenuti, i quali giocano prevalentemente a pallavolo e a ping-pong.

Conclusivamente, al fine di venire incontro alle esigenze di quanti operano e vivono nella struttura in questione, il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria ha sensibilizzato il provveditore regionale affinché siano posti in essere tutti quegli interventi, di portata anche minimale, indispensabili per garantire migliori condizioni di vivibilità.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in qualità di interrogante, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, il quale, fra l'altro, non ha fornito dati precisi circa l'avvio dei lavori per la realizzazione di una nuova struttura carceraria nella provincia di Bolzano.

Osserva peraltro che le notizie rese sulle condizioni attuali della casa circondariale non appaiono rispondenti alla reale situazione della struttura.

In particolare, sottolinea che, nel corso di un sopralluogo compiuto presso la casa circondariale di Bolzano, ha potuto constatare la situazione deprecabile nella quale sono costretti a vivere sia i detenuti che gli agenti di polizia giudiziaria.

Ribadisce l'assoluta inadeguatezza dei presidi sanitari, dei servizi igienici e delle attrezzature sportive.

Il sottosegretario CALIENDO, in risposta all'interrogazione n. 3-00515 fa presente che sulla base dei dati acquisiti dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, risulta che l'organico magistratuale togato del tribunale di Latina è composto, oltreché dal capo dell'ufficio, da tre presidenti di sezione e da trentasette giudici, cinque dei quali con funzione di giudice del lavoro.

Allo stato, le scoperture presenti riguardano la figura di dirigente dell'ufficio, i tre posti di presidente di sezione e tre unità di giudice, una delle quali afferente all'aliquota dei giudici del lavoro. Sottolinea che la situazione descritta tiene conto, invero, sia del recente trasferimento dall'ufficio in questione di tre magistrati giudicanti, sia del trasferimento al

medesimo tribunale di altri due magistrati provenienti l'uno dal tribunale di Paola e l'altro dalla procura di Salerno ed assunti rispettivamente con decreto ministeriale 2 dicembre 2008 e con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 24 febbraio scorso.

Per quanto concerne l'organico magistratuale togato della procura di Latina, fa presente che l'ufficio è tabellarmente composto, oltre che dal procuratore capo, da un procuratore aggiunto e da dodici sostituti: l'unica vacanza esistente riguarda, allo stato, la figura di procuratore aggiunto, ma trattasi di scopertura da imputare, ai sensi della legge n. 111 del 2007, alla decadenza del relativo incarico del precedente titolare che, peraltro, è stato assegnato dal 28 novembre scorso alla medesima procura con funzione di sostituto.

Alla luce dei dati testé esposti ma soprattutto in considerazione dei ponderosi carichi di lavoro gravanti sul tribunale di Latina, riferisce che si è provveduto ad interessare il competente Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria in vista di una revisione delle attuali piante organiche in senso conforme alla accresciuta richiesta di giustizia, sempre più avvertita da numerosi uffici giudiziari, compreso quello di Latina. Nel rilevare come tale situazione possa essere ricondotta alle più generali problematiche endemiche dell'intero apparato giustizia, fa presente che nel corso di un incontro svoltosi presso il Ministero della giustizia tra Guardasigilli, capo di Gabinetto, capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e rappresentanti dell'avvocatura del Foro Pontino, sono state esaminate ed approfondite le problematiche dell'ufficio giudiziario e sono state così poste le basi per meglio tarare le possibili soluzioni che potranno essere adottate all'esito delle necessarie valutazioni comparative.

Segnala, peraltro, che spetta al Consiglio superiore della magistratura l'onere di provvedere alla copertura delle vacanze organiche relative al personale di magistratura, pubblicando i concorsi tra i magistrati in servizio, così come spetta al medesimo Consiglio la potestà di decidere in merito all'attivazione dell'applicazione extradistrettuale, quale principale strumento messo a disposizione dall'ordinamento giudiziario per sopperire ad eventuali lacune organiche aventi carattere temporaneo.

Per quanto concerne, invece, la situazione di «criticità» del personale giudiziario in servizio presso l'Ufficio giudiziario di Latina, fa presente che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, che hanno determinato l'adozione dei provvedimenti volti a ridurre il personale dell'Amministrazione, insistono ormai da alcuni anni.

In esecuzione dei tagli disposti sull'organico nazionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2008 in attuazione del decreto-legge n. 112 del 2008, sono stati ridotti in misura consistente sia i posti di cancelliere C2, che i posti di direttore di cancelleria C3. Tale riduzione è, ovviamente, destinata a ripercuotersi su tutti gli uffici giudiziari, ma per fronteggiare le difficoltà operative e garantire la necessaria funzionalità del servizio Giustizia sono stati e saranno adottati tutti gli strumenti di competenza del Ministero.

Segnala, poi, che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati soppressi l'organico di operatore giudiziario B3, nonché, negli Uffici UNEP, gli organici di ufficiale giudiziario C3 e di ufficiale giudiziario C2, per un totale di 8 posti negli uffici UNEP di Latina e del circondario.

Fa presente poi che nel dicembre 2005, sono stati coperti 3 posti di ufficiale giudiziario C1 nell'UNEP di Latina ed 1 posto nell'UNEP di Terracina e che attualmente, nel tribunale di Latina sono previsti 130 posti, di cui 101 coperti. Sottolinea che non risponda al vero quanto affermato dagli interroganti in merito alla scoperta «da circa tre anni» del posto di primo dirigente, dal momento che tale posto è stato coperto fino al 1° giugno 2008.

Dopo aver segnalato che nel corso del 2008, sono stati collocati in pensione 3 cancellieri C1 e che, dei 26 posti previsti nell'ufficio, 24 risultano coperti, fa presente che risulta interamente coperto l'organico di operatore giudiziario B2 – pari a 33 posti – mentre, considerato il cancelliere B3 distaccato, sono presenti 20 cancellieri B3, a fronte dei 21 posti previsti in organico.

Per quanto riguarda, invece, la segnalata mancanza del personale per malattia, *part-time* o per altri motivi garantiti dalla legge, sottolinea che tali assenze costituiscono un diritto dei lavoratori che, in quanto tale, non può essere rifiutato, né programmato ed è destinato a gravare su tutti gli Uffici.

Segnala, inoltre, che in attuazione dell'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria per il 2008 è intendimento del Ministero della giustizia procedere ad una rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo.

Rammenta, infine, che per sopperire alla mancanza di personale, sia nell'ipotesi di scoperta dei posti che di assenze prolungate, il Presidente della Corte d'Appello può intervenire a livello locale con lo strumento dell'applicazione da un ufficio all'altro del distretto nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007.

Per quanto riguarda, poi, le strutture logistiche del tribunale di Latina, fa presente che l'ufficio è attualmente ospitato in un edificio ubicato in piazza Bruno Buozzi e che per lo stesso il Comune corrisponde al demanio un canone di concessione.

La procura della Repubblica e l'Ufficio UNEP di Latina sono ospitati in un edificio di tre piani sito in via Ezio, acquisito in locazione dal Comune.

Il giudice di pace, invece, ha sede in altro edificio di proprietà comunale che si trova sempre in via Ezio e che, in passato, era occupato da una scuola elementare.

Per adeguare l'immobile demaniale sede del tribunale in piazza Bruno Buozzi, ricorda che sono stati effettuati nel corso del tempo numerosi interventi edilizi di manutenzione straordinaria.

Rappresenta peraltro che il Comune ha presentato un programma di interventi per la sistemazione degli uffici giudiziari ed ha previsto la realizzazione del Polo giudiziario di Latina in via Pierluigi Nervi, presso il nuovo Centro direzionale.

Dà quindi puntualmente conto del piano di interventi, delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei medesimi, con particolare riguardo alla costruzione di un parcheggio multipiano e della nuova viabilità di collegamento. Al riguardo fa presente che il Ministero ha autorizzato il comune di Latina ad utilizzare la disponibilità già concessa di euro 8.196.170,98, per la realizzazione del primo lotto del nuovo Polo giudiziario e che il 30 settembre 2003 il comune di Latina ha depositato il progetto definitivo del 1° stralcio relativo alla costruzione dell'edificio da destinare alla procura.

Ricorda poi che nel Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2003 la Cassa depositi e prestiti ha concesso al Comune un mutuo di euro 8.196.170,98, condizionato all'approvazione del progetto definitivo da parte del Ministero, che in data 2 dicembre 2003, ha espresso parere favorevole al progetto precisando che il Comune, in fase esecutiva, adegui gli elaborati ad una serie di osservazioni rilevate in fase di istruttoria tecnica.

Conclude ricordando che il costo complessivo di tale intervento ammonta a euro 19.475301,67 e che, allo stato, risultano finanziati euro 13.196.170,98.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in qualità di interrogante, ringrazia il rappresentante del Governo per la esaustività della risposta fornita. Esprime il proprio apprezzamento per l'interessamento dimostrato dal Ministero della giustizia per le esigenze del Tribunale di Latina, il quale rappresenta, dopo quello di Roma, il secondo ufficio giudiziario della Regione Lazio per numero di procedimenti e per dimensioni. Auspica che l'intervento avviato dall'Esecutivo volto non solo a fronteggiare la situazione di grave sottodimensionamento della pianta organica ma anche ad assicurare un ampliamento della medesima, possa trovare rapida attuazione.

Il sottosegretario CALIENDO, in risposta all'interrogazione n. 3-00516 fa presente che l'organico magistratuale togato del tribunale di Bologna è composto, oltre che dal capo dell'ufficio, da sette Presidenti di sezione, un Presidente di sezione G.I.P./G.U.P., un Presidente aggiunto di Sezione G.I.P./G.U.P., un Presidente della sezione lavoro e 61 giudici, 5 dei quali con funzioni di giudice del lavoro.

Tale ufficio giudiziario presenta, allo stato, la vacanza di tre dei predetti 7 posti di Presidente di sezione, pubblicati a cura del Consiglio superiore della magistratura in data 2 maggio 2008, nonché di 4 dei complessivi 61 posti di giudice, non ancora pubblicati.

Delle quattro vacanze tra i posti di giudice, in particolare, tre sono da ascrivere ai trasferimenti in corso di perfezionamento cui peraltro corrispondono tre prossimi arrivi.

Precisa che l'assenza, allo stato, di una documentazione sufficientemente recente impedisce di operare un'analisi significativa della situazione riguardante il tribunale di Bologna sotto il profilo organizzativo interno, risalendo l'ultima al 2006. Segnala, in proposito, che il Ministro della giustizia, facendosi carico dei molteplici aspetti problematici evidenziati sia in relazione all'ufficio giudiziario bolognese che ad altri uffici giudiziari, ha dato mandato al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di predisporre gli studi necessari ai fini di un'eventuale rimodulazione delle piante organiche del personale di magistratura, ivi compreso quello di Bologna.

Precisa poi che l'organo a cui compete – in via esclusiva – l'onere di provvedere alla copertura delle vacanze organiche relative al personale di magistratura è il Consiglio superiore della magistratura al quale spetta, pertanto, di bandire, a tal fine, i concorsi tra i magistrati in servizio, di raccogliere e valutare le istanze presentate da questi ultimi e, infine, di deliberare in merito all'assegnazione dei posti messi a concorso.

Quanto, poi, al personale amministrativo, fa presente che la pianta organica del tribunale di Bologna prevede 246 posti e ne risultano coperti 201, considerato il personale comandato e distaccato da altre amministrazioni e quello assente per gli stessi motivi.

Con specifico riferimento ai posti vacanti della pianta organica del personale amministrativo fa presente che, attualmente, le carenze di rilievo si riscontrano nelle posizioni apicali dell'area C. In relazione ad esse rammenta che nella relazione ispettiva del 15 gennaio ultimo scorso è stata affermata la sostanziale congruità dell'organico in rapporto al carico di lavoro ed addirittura sovrabbondante nelle qualifiche C3 e C2.

Precisa, tuttavia, che la situazione descritta potrebbe subire delle modifiche una volta perfezionata la procedura di rideterminazione delle piante organiche, in esecuzione delle previsioni contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Nelle more di tale procedura ricorda che sono stati coperti quattro posti di cancelliere C1 e che in forza di quanto sancito dall'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria per il 2008, il Ministero della giustizia ha attivato anche le procedure nei confronti di ulteriori tre unità. Rammenta, infine, che per sopperire alla mancanza di personale, sia nell'ipotesi di copertura dei posti che di assenze prolungate, il Presidente della Corte d'Appello può intervenire a livello locale con lo strumento dell'applicazione da un ufficio all'altro del distretto nei modi previsti dall'articolo 14 dell'accordo 27 marzo 2007.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in qualità di interrogante, nel dichiararsi insoddisfatto, lamenta la mancata risposta al quesito relativo all'esigenza di un riequilibrio fra le piante organiche del tribunale di Bologna e di quello di Firenze.

Su tale questione invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima anche per iscritto una puntuale precisazione.

Il presidente BERSELLI ringrazia il sottosegretario e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 12 marzo 2009

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (COM(2008) 815 def.) (n. 28)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra la proposta di direttiva in titolo, presentata dalla Commissione europea lo scorso dicembre 2008, che costituisce una riformulazione della precedente direttiva «accoglienza» del 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Essa si inquadra nell'ambito di una serie di proposte per assicurare l'armonizzazione normativa e migliori norme di protezione per il sistema comune europeo d'asilo.

Rileva che la costituzione di un sistema europeo comune di asilo ha avuto avvio con il trattato di Amsterdam del 1999. L'obiettivo iniziale è stato armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri sulla base di norme minime comuni, nel rigoroso rispetto della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 28 luglio 1951. A tale ultimo proposito, richiama la definizione ivi contenuta di rifugiato e le condizioni per la fruizione del diritto di asilo, nonché l'applicazione di detta Convenzione da parte dell'Italia in relazione al soggiorno nel territorio di Abdullah Ocalan, con specifico riferimento all'ipotesi di commissione di un crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante.

Ricorda poi che si è ad oggi creata una procedura comune di asilo e si è individuato uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l'asilo. La direttiva «accoglienza» ora oggetto di modifica stabilisce condizioni sufficienti a garantire ai richiedenti asilo «un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri».

Sottolinea come la proposta in esame sia nel senso di migliorare ulteriormente le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, per garantire a questi ultimi un livello di vita dignitoso, in conformità con quanto stabilito nel diritto internazionale. Essa intende inoltre armonizzare ulteriormente le disposizioni nazionali sulle condizioni di accoglienza per limitare il fenomeno dei movimenti dei richiedenti asilo fra Stati membri, provocati dalla coesistenza di politiche nazionali di accoglienza più o meno favorevoli.

Quanto al campo di applicazione, la direttiva riguarda «tutti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio, comprese la frontiera o le zone di transito, di uno Stato membro, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti asilo, nonché ai familiari, se inclusi nella domanda di protezione internazionale a norma del diritto nazionale».

Rispetto all'accesso al mercato del lavoro, nella visione della Commissione si favorisce l'occupazione quale fattore di inclusione sociale e di integrazione. Ragion per cui si prevede che i richiedenti asilo potranno accedere all'occupazione dopo al massimo sei mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e che le condizioni nazionali di accesso al mercato del lavoro non dovranno limitare indebitamente l'ingresso dei richiedenti asilo.

Per garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento dei richiedenti asilo, la proposta prescrive che gli Stati membri facciano riferimento al livello di assistenza sociale garantito ai propri cittadini quando assegnano un aiuto finanziario ai richiedenti asilo.

La proposta riduce poi i casi di revoca a ipotesi di particolare gravità (occultamento di risorse finanziarie) assicurando comunque le cure mediche. Le decisioni in materia potranno essere impugnate dinanzi al giudice nazionale.

Infine, la proposta circoscrive i casi in cui gli Stati membri possono eccezionalmente fissare modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza sulla base delle esigenze specifiche del richiedente asilo, qualora le capacità di alloggio normalmente disponibili siano temporaneamente esaurite.

Segnala infine che ai sensi della proposta nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Ciò assicura il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di altri strumenti internazionali a tutela dei diritti umani. Il ricorso al trattenimento è consentito solamente in casi eccezionali.

Il richiedente asilo può essere trattenuto in un determinato luogo soltanto: per determinarne, accertarne o verificarne l'identità o la cittadinanza; per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo,

che potrebbero altrimenti andare perduti; nel contesto di un procedimento volto a stabilire se abbia il diritto di entrare nel territorio; quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico.

La proposta garantisce inoltre che ai richiedenti asilo trattenuti sia riservato un trattamento umano e dignitoso, nel rispetto dei loro diritti fondamentali e della normativa nazionale e internazionale.

Propone, alla luce di tali considerazioni, che la Commissione renda un parere favorevole alla Commissione Affari costituzionali.

Il senatore MARCENARO (*PD*) esprime una valutazione nel complesso positiva sull'atto comunitario in esame, svolgendo tuttavia ulteriori considerazioni nel merito della proposta di direttiva.

In particolare, fa presente che, al momento attuale, in Italia non sono pienamente rispettate le tutele e garanzie stabilite dal diritto comunitario e internazionale circa le modalità di trattamento dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza ad essi dedicati.

Osserva inoltre come sarebbe, d'altro canto, auspicabile l'introduzione di una normativa organica a livello nazionale sul trattamento dei rifugiati e sul diritto di asilo, la quale tenga conto del diverso contesto politico e territoriale che si è andato creando rispetto al 1951, anno di sottoscrizione della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) osserva che l'atto comunitario in esame costituisce l'analisi di un atto nella fase ascendente di definizione della normativa a livello europeo in materia di immigrazione ed asilo e il senatore MARCENARO (*PD*) ricorda che una consistente quota delle richieste di asilo formulate dagli immigrati trovano accoglimento, per cui si tratta di un fenomeno di non irrilevante entità.

La senatrice MARINARO (*PD*) osserva a propria volta come sia senz'altro da condividersi l'intento di una ridefinizione a livello comunitario della normativa relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Sottolinea peraltro l'esigenza di distinguere adeguatamente le ipotesi di immigrazione determinata da esigenze di tutela della libertà personale e di espressione, dai fenomeni migratori causati dalla ricerca di migliori condizioni economiche e di vita.

Si sofferma infine sulla necessità di attuare pienamente, nell'ambito della disciplina del diritto di asilo, il principio di non discriminazione per l'appartenenza di genere, a tutela delle donne e delle loro prerogative.

Il senatore PERDUCA (*PD*) si associa al rilievo da ultimo svolto dalla senatrice Marinaro precisando ulteriormente la necessità di non di-

scriminazione tra i richiedenti asilo anche sulla base dell'orientamento sessuale.

Osserva inoltre come le esigenze di armonizzazione normativa all'interno dell'Unione europea siano essenzialmente legate all'esigenza di evitare disparità di trattamento tra i singoli Stati membri, le cui discipline nazionali possono attualmente essere più o meno permissive.

Fa notare che il fenomeno degli ingressi clandestini è strettamente collegato a quello delle richieste di asilo politico, poiché spesso chi proviene da scenari territoriali difficili si trova in condizioni di urgenza che impediscono un ingresso regolare. Auspica una riflessione su tale ultimo aspetto e rappresenta, in conclusione, la sollecitazione che l'Italia ribadisca il proprio pieno impegno nell'ambito della composizione e dell'operatività dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Il sottosegretario MANTICA rileva anzitutto come la proposta di direttiva in esame apra la strada al riconoscimento della condizione di richiedente asilo negli Stati comunitari secondo una connotazione ampia, al di là di qualsiasi tipo di discriminazione. La tematica, per i rilevanti profili connessi alla sicurezza nazionale, attiene eminentemente alle competenze del Dicastero degli Interni e presenta particolari aspetti di delicatezza.

Fa peraltro presente che la specificità per l'Italia è costituita dal fatto che un consistente numero di ingressi nel Paese avviene in base ad un permesso per visita turistica e che l'attenzione, pertanto, riservata alla concessione di tali visti si pone in senso differente rispetto agli altri paesi comunitari. In tal senso, una normativa uniforme a livello comunitario determinerebbe parametri omogenei, ragion per cui il Governo auspica che si creino le condizioni per un accordo in sede europea.

Il presidente relatore DINI (*PdL*), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di esprimere alla 1^a Commissione, sulla base dei rilievi emersi nel corso del dibattito, un parere favorevole sull'atto comunitario in esame.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1406) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, fatto a Roma il 23 gennaio 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Il senatore MARCENARO (*PD*) illustra due ordini del giorno G/1406/1/3 e G/1406/2/3 a propria firma (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

In particolare, con riferimento all'ordine del giorno G/1406/2/3, volto a sollecitare una moratoria delle esecuzioni capitali, auspica che esso venga approvato dalla Commissione ai fini di trasmissione all'Assemblea.

Il relatore BETTAMIO (*PdL*) si dichiara d'accordo sul contenuto di entrambi gli ordini del giorno, recanti la sollecitazione ad una cooperazione bilaterale per assicurare il rispetto dei diritti umani e ad una moratoria universale delle esecuzioni capitali, condividendo la proposta del senatore Marcenaro con riferimento all'ordine del giorno G/1406/2/3.

Il sottosegretario MANTICA reputa condivisibili le istanze alla base degli ordini del giorno presentati dal senatore Marcenaro.

Con riferimento, peraltro, all'ordine del giorno G/1406/1/3, fa presente che esso è di tenore identico ad un ordine del giorno già presentato presso la Camera dei Deputati, e che, tuttavia, esso si riferisce ad accordi di cooperazione bilaterali tra Stati europei e paesi in via di sviluppo che, al momento attuale, non vengono più stipulati, costituendo uno strumento ritenuto non più idoneo al sostegno di tali ultimi.

Rispetto, poi, all'ordine del giorno G/1406/2/3, suggerisce che la formulazione dello stesso rechi l'impegno del Governo a chiedere alle autorità competenti, anche d'intesa con gli altri *partner* dell'Unione europea, una misura umanitaria coerente con la moratoria universale delle esecuzioni capitali.

Il senatore MARCENARO (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1406/2/3 nell'ordine del giorno G/1406/2/3 (Testo 2), secondo le indicazioni del rappresentante del Governo.

Dichiara altresì di ritirare l'ordine del giorno G/1406/1/3 in vista della riproposizione dello stesso nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione l'ordine del giorno G/1406/2/3 (Testo 2), ai fini della trasmissione all'Assemblea.

La Commissione approva.

Il presidente DINI pone poi la votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

(1408) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006; b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006, approvato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore, senatore Bettamio in sostituzione del relatore designato Amoroso, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

G/1406/1/3

MARCENARO

Il Senato,

in occasione del disegno di legge n. 1406 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq;

considerato che gli accordi di cooperazione stipulati dai Paesi membri dell'Unione europea con i Paesi in via di sviluppo contengono precise clausole legali che ne subordinano l'attuazione al rispetto dei diritti umani;

anche tenendo conto delle preoccupazioni espresse dall'UNPO (Unrepresented Nations and Peoples Organisation) circa il rischio dell'eliminazione dalla legge provinciale dell'articolo che garantisce una rappresentanza nei Consigli delle minoranze etniche e religiose;

impegna il Governo

a prevedere negli accordi di cooperazione bilaterali clausole per assicurare il rispetto dei diritti umani analoghe a quelli previsti dall'Unione europea.

G/1406/2/3

MARCENARO

Il Senato,

in occasione del disegno di legge n. 1406 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, considerate le condanne pronunciate nei giorni scorsi dal Tribunale speciale iracheno (Tsi) contro quattro imputati giudicati responsabili di crimini contro il loro paese;

impegna il Governo

a chiedere alle Autorità competenti anche una misura umanitaria coerente con il voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la moratoria universale delle esecuzioni capitali.

G/1406/2/3 (Testo 2)

MARCENARO

Il Senato,

in occasione del disegno di legge n. 1406 di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq, considerate le condanne pronunciate nei giorni scorsi dal Tribunale speciale iracheno (Tsi) contro quattro imputati giudicati responsabili di crimini contro il loro paese;

impegna il Governo

a chiedere alle Autorità competenti, anche d'intesa con gli altri partner dell'Unione europea, una misura umanitaria coerente con il voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite per la moratoria universale delle esecuzioni capitali.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 marzo 2009

146^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(Parere alla 12^a Commissione sugli emendamenti relativi al testo unificato. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stato espresso il parere in relazione agli emendamenti riferiti sino all'articolo 5, occorrendo valutare le proposte emendative riferiti a partire dall'articolo 6. In ordine alla proposta 6.8, evidenzia che appare determinare oneri il comma 2-ter, per cui propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta, limitatamente a tale comma. In ordine agli emendamenti 6.27 e 6.28, dopo un intervento del senatore LUSI (PD), volto ad evidenziare l'assenza di effetti del venir meno della gratuità prevista dalla disposizione, in quanto riferita a soggetti privati, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà in relazione al riferimento all'attività del pubblico ufficiale.

Con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.31, 6.43, 6.0.83-bis e 6.0.2. Propone invece un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 6.40 e 6.44.

Il sottosegretario CASERO, in ordine all'emendamento 10.1000, dà lettura di una nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nella quale si dà conto di una stima inerente i costi per l'istituzione e la tenuta del registro previsto dalla disposizione.

Il PRESIDENTE, rilevando la contenuta entità dei costi in questione, propone di condizionare il parere sulla proposta emendativa 10.1000 all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella quale si specifichi l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e il vincolo a procedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.1000/3 e 10.1000/56, in relazione agli *spot* sulla radiotelevisione italiana, mentre propone una semplice contrarietà sulle proposte 10.1000/31, 10.1000/41, 10.1000/49 e 10.1000/59, in quanto si pongono attività a carico delle ASL che tuttavia appaiono poter rientrare nell'ambito dei compiti da svolgere con le risorse già previste a legislazione vigente. In ordine alle proposte rilevate dal relatore in ordine all'articolo 10, propone invece di condizionare il parere non ostativo all'inserimento nella disposizione del testo di una clausola di invarianza finanziaria, mentre appaiono determinare maggiori oneri le proposte 10.2 e 10.21, sulle quali propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La proposta 10.29 appare invece meritevole di un parere contrario senza il richiamo alla citata disposizione costituzionale. Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 10, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 6.8 (limitatamente al comma 2-ter), 6.31, 6.43, 6.0.83-bis, 6.0.2, 10.2, 10.21, 10.1000/3 e 10.1000/56. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 6.27, 6.28, 6.40, 6.44, 10.29, 10.1000/31, 10.1000/41, 10.1000/49 e

10.1000/59. in ordine alla proposta 10.1000 esprime parere non ostativo, a condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia inserito, infine, il seguente comma: «Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente». A condizione dell'inserimento della medesima clausola nel testo dell'articolo 10 il parere è altresì non ostativo sugli emendamenti 10.1, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17. Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative.».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 12 marzo 2009

69^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cosentino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(413) COSTA. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(465) GIOVANARDI. – *Disposizione in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002*

(508) BARBOLINI ed altri. – *Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 marzo scorso.

Il presidente BALDASSARRI riassume i termini delle questioni sollevate dal relatore Vaccari, in vista della predisposizione di una proposta di testo unificato, in riferimento al limite massimo dell'ammontare della garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia. A tale proposito ricorda che, secondo una prima possibile soluzione, tale importo potrebbe essere fissato nella misura di 200 milioni di euro, che rappresentano la differenza tra la stima operata dalle associazioni delle imprese italiane e la somma riconosciuta dalle autorità libiche in sede di definizione del Trattato di amicizia. In base a una soluzione alternativa, la garanzia statale potrebbe essere stabilita proprio nella misura di 450 milioni di euro, che lo Stato italiano, dopo l'anticipazione alle imprese interessate, potrebbe poi contabilizzare nell'ambito dell'impe-

gno finanziario pari a 5 miliardi di dollari per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base in Libia.

Tale problematica richiede in ogni caso la complessiva quantificazione dei crediti che verranno riconosciuti nell'ambito della procedura presso il Comitato Crediti. Su tali temi ritiene importante acquisire elementi informativi dal Governo.

Il sottosegretario COSENTINO fa presente che le questioni emerse presentano profili di complessità e delicatezza e che è ancora in corso l'istruttoria da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Ritiene pertanto necessario rinviare alle prossime sedute la definizione della soluzione ritenuta più idonea, anche con il coinvolgimento del Ministero degli esteri.

Il relatore VACCARI (*LNP*), nel prendere atto con favore dell'impegno del Governo a pronunciarsi su una questione di estrema rilevanza per la platea degli interessati, esprime però l'auspicio che ciò possa avvenire in tempi ragionevolmente brevi.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nell'esprimere la propria insoddisfazione per l'ulteriore dilazione dei tempi per una risposta da parte del Governo, ribadisce l'esigenza di assumere una decisione tempestiva, anche per dare un segnale di interesse concreto da parte del Parlamento.

Pur non disconoscendo che la conclusione del Trattato di amicizia e collaborazione con la Libia sia stato un importante passo in avanti per costituire una base giuridica per avviare a soluzione l'annoso problema, sottolinea l'esigenza che il Governo renda noto il proprio definitivo orientamento non oltre la fine del mese di marzo e che la soluzione che verrà indicata corrisponda agli interessi economici delle imprese interessate e sia altresì coerente con gli impegni che il Governo ha assunto quando ha approvato alcuni ordini del giorno presentati in Assemblea in sede di ratifica del Trattato.

Osserva inoltre che la proposta di mediazione avanzata dal relatore Vaccari – di prevedere la garanzia sovrana dello Stato nella misura di 200 milioni di euro – rende possibile elaborare tempestivamente una soluzione adeguata rispetto alle aspettative degli imprenditori italiani, in attesa che il Comitato Crediti stabilisca l'ammontare effettivo dei crediti riconosciuti.

In conclusione, ribadisce che è inaccettabile rinviare la definizione del problema, attesa l'ampia platea di soggetti interessati e la necessità di riparare alle gravi perdite non solo economiche subite in conseguenza dei provvedimenti adottate dalle autorità di Tripoli.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel richiamare le considerazioni già svolte nella precedente seduta, esprime la propria insoddisfazione per l'ulteriore prolungamento dell'*iter* dei disegni di legge, che non consente di dare soluzione a una vicenda che si trascina da lungo tempo.

Pur non disconoscendo la fondatezza delle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio sulle responsabilità degli italiani durante il periodo di dominazione coloniale in Libia, osserva tuttavia che l'impegno dello Stato affinché la controparte rispetti gli impegni assunti nei confronti delle imprese italiane rappresenta un'equa riparazione per i torti subiti da tali soggetti.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) si associa all'auspicio di una risposta tempestiva da parte del Governo, con l'obiettivo di fornire una risposta soddisfacente alle associazioni delle imprese italiane che attendono da troppo tempo un concreto segnale di attenzione da parte del decisore politico.

Il presidente BALDASSARRI comprende le pressanti richieste di una celere definizione del problema dei crediti delle imprese italiane verso la Libia, ma ricorda anche, ascrivendolo a merito dell'attuale Governo, che tale soluzione è ora resa possibile dalla ratifica del Trattato di collaborazione e amicizia con la Libia, che rappresenta un indubbio successo politico dell'Esecutivo.

Rivolge quindi al Governo l'invito a fornire un'indicazione al più presto in modo da consentire alla Commissione di concludere l'esame dei disegni di legge in una delle prossime sedute.

Il sottosegretario COSENTINO assicura il proprio impegno nella direzione auspicata da più parti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, in risposta alla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno avanzata dal senatore BARBOLINI (*PD*), informa che il disegno di legge, di iniziativa della senatrice Mongiello e di altri, recante misure per l'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee e per la prevenzione della dipendenza da gioco (Atto Senato n. 942), è stato assegnato in sede referente alle Commissioni 6^a e 12^a riunite e che quindi un'eventuale esame dello stesso sarà valutato d'intesa con il presidente della 12^a Commissione.

Rende altresì noto che nell'ambito dell'audizione della CONSOB, programmata per mercoledì prossimo, 18 marzo, per dell'indagine conoscitiva sulla diffusione e utilizzazione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni delle pubbliche amministrazioni, potranno essere acquisiti elementi informativi in merito all'ACEA S.p.A., in accoglimento di una sollecitazione avanzata dal senatore Barbolini.

Avverte infine che è stata programmata per il 28 aprile l'audizione del Commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale Laszlo Ko-

vacs dinanzi alle Commissioni 6^a e 14^a, sottolineando che essa rappresenterà l'occasione per discutere le politiche dell'Unione europea in materia tributaria.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento per le indicazioni del Presidente in merito all'audizione della CONSOB, chiede maggiori delucidazioni in merito all'oggetto dell'audizione del Commissario europeo Kovacs.

Il presidente BALDASSARRI precisa di aver voluto informare subito la Commissione dell'audizione del Commissario europeo Kovacs non appena ne è stata comunicata la disponibilità a intervenire ai lavori della Commissione stessa, costituendo un'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta e per delineare le linee generali delle politiche dell'Unione europea in materia fiscale.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 12 marzo 2009

82^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1407) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, fatto a Kiev il 1° dicembre 2005*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*) illustra analiticamente il provvedimento in titolo, ricordando come esso rientri nella categoria dei cosiddetti «accordi misti», cioè conclusi nei settori di competenza concorrente della Comunità europea e sottoposti, successivamente, alla ratifica anche degli Stati membri. Rileva che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare, realizzati, rispettivamente, dai programmi Egnos e Galileo, la cui disciplina di base è contenuta nel Regolamento CE n. 683 del 9 luglio 2008.

Successivamente, espone, in termini generali, il contenuto dei diciassette articoli di cui si compone l'accordo, soffermandosi, in particolare, sulla finalità di esso – rappresentata dalla facilitazione e dal miglioramento delle cooperazione tra le parti, in riferimento al sistema di navigazione satellitare civile – e sugli specifici contenuti della cooperazione.

Il presidente GRILLO ringrazia il Relatore e dichiara aperta la discussione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), considerata la rilevanza dell'accordo in esame, chiede che sia lasciato alla Commissione un ulteriore margine temporale di riflessione.

Il presidente GRILLO prende atto della richiesta avanzata dal senatore Marco Filippi e rinvia il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/93/CE sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione» (n. 64)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GALLO (*PdL*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo – formato da nove articoli – con cui si disciplina l'utilizzazione degli aerei subsonici destinati ad operare sugli aeroporti nazionali, al fine di assicurare un minore impatto ambientale. Successivamente, dà conto dell'articolato del provvedimento: fra l'altro, esso individua nell'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) l'organismo responsabile dell'applicazione del decreto e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione.

Il presidente GRILLO ringrazia il Relatore e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Legge quadro sulla qualità architettonica

(327) ZANDA. – *Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

(646) BUTTI. – *Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici*

(1062) ASCIUTTI ed altri. – *Legge quadro sulla qualità architettonica*

(Parere alla 7^a Commissione. Esame del disegno di legge n. 646, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1264, 327 e 1062 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1264, 327 e 1062, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 646 e rinvio)

Il relatore, senatore MENARDI (*PdL*), espone succintamente il contenuto del disegno di legge n. 646 il quale – riprendendo e aggiornando una normativa già vigente – prevede l'obbligo, per le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli altri enti pubblici impegnati nella costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici, di destinare al loro abbellimento, mediante opere d'arte, una quota non inferiore al due per cento della spesa totale prevista nel progetto. Una specifica disciplina

è dettata per i casi in cui l'importo complessivo delle spese per le opere d'arte non superi i 25.822 euro.

Propone poi alla Commissione di abbinare l'esame del disegno di legge sopra illustrato con i disegni di legge nn. 1264, 327 e 1062.

La Commissione conviene.

Successivamente il senatore MENARDI (*PdL*) propone una pausa di riflessione nell'analisi delle suddette proposte legislative, in considerazione della lettera del Presidente del Senato – di cui il presidente Grillo ha dato lettura nella seduta pomeridiana di ieri – con la quale si è confermata la decisione di attribuire alla 7^a Commissione la competenza per l'esame, in sede referente, dei disegni di legge sulla qualità architettonica, lasciando all'8^a Commissione il solo esame in sede consultiva.

Inoltre, a conferma ulteriore dell'opportunità di una pausa di riflessione, occorre tenere conto dell'annunciata predisposizione, da parte del Governo, di un intervento normativo sulla casa e l'edilizia in genere, che potrebbe recare profili di competenza anche dell'8^a Commissione.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), con riferimento alle considerazioni testé svolte dal senatore Menardi, ritiene opportuno, alla luce delle anticipazioni sul cosiddetto «piano casa», aprire una riflessione sull'attività della Commissione, al fine di organizzare una coerente ed ordinata programmazione dei lavori futuri, anche alla luce dei disegni di legge già assegnati, fra cui l'Atto Senato n. 96, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Il presidente GRILLO si ripropone di affrontare le questioni sollevate dal senatore Marco Filippi nell'Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori, che si terrà la settimana prossima. Per quanto riguarda il cosiddetto «piano casa», ritiene necessario, al di là delle anticipazioni riportate dai *mass media*, attendere le iniziative ufficiali del Governo, per poi verificare, sulla base del contenuto normativo dei provvedimenti adottati, gli eventuali profili di competenza dell'8^a Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 marzo 2009

75^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIIO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– **petizione n. 428 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, terminata con l'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 7 dello schema di testo unificato.

Il presidente TOMASSINI avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata da parte della Commissione, il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è stato posticipato alle ore 11 di lunedì 16 marzo, anche ove la Commissione concluda i propri lavori entro la giornata di oggi.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), a rettifica di quanto già riferito in occasione dell'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 nel corso della seduta di ieri, manifesta un orientamento contrario sulla proposta 7.32.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), accogliendo le indicazioni del relatore, riformula l'emendamento 7.17, il quale assume quindi la denominazione di 7.17 (testo 2).

Il senatore RIZZI (*LNP*) accoglie l'invito del relatore, riformulando l'emendamento di cui è firmatario nella proposta 7.22 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con successive e separate votazioni risultano respinti gli emendamenti da 7.1 a 7.5.

La Commissione approva quindi la proposta emendativa 7.6.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 7.8 a 7.10.

La Commissione approva quindi gli emendamenti identici 7.11 e 7.12, risultando quindi precluso il successivo emendamento 7.13.

Con distinte votazioni sono respinte le proposte emendative da 7.14 a 7.16.

Posto in votazione, l'emendamento 7.17 (testo 2), risulta approvato dalla Commissione.

Con separate e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti da 7.18 a 7.20.

La Commissione approva l'emendamento 7.22 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 7.23 a 7.26.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice BIANCHI (*PD*) a norme del proprio Gruppo, l'emendamento 7.28, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione approva quindi la proposta emendativa 7.29, con conseguente preclusione degli emendamenti 7.30 e 7.31.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 7.32.

Previa dichiarazione di voto favorevole in merito all'emendamento 7.33 da parte del senatore Ignazio MARINO (*PD*), che rimarca l'esigenza che nell'ambito delle valutazioni sul fine vita siano coinvolti anche i familiari dell'interessato in caso di rinuncia dell'incarico da parte del fiduciario, la proposta 7.33 risulta respinta e, con separate e successive votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti da 7.34 a 7.0.2.

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo riguardo agli emendamenti presentati all'articolo.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) esprime parere favorevole in merito agli emendamenti 8.14 e 8.31; manifesta altresì un orientamento positivo sulla proposta 8.43, a condizione che il proponente la riformuli recependo i contenuti dell'emendamento 8.44, anche in analogia alla composizione del collegio medico risultante dall'approvazione dell'emendamento 5.77 (testo 2). Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ROCCELLA si conforma al parere espresso dal relatore.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*), conformandosi all'invito del relatore, riformula l'emendamento di cui è firmatario nella proposta 8.43 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8, ad iniziare dall'emendamento 8.1, identico all'emendamento 8.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole riguardo all'emendamento 8.2 da parte della senatrice PORETTI (PD), la quale rileva criticamente il ruolo preponderante assegnato al medico rispetto a quello del paziente, specialmente in considerazione dell'efficacia non vincolante delle dichiarazioni anticipate di trattamento, la Commissione respinge gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

Dopo che la senatrice BIANCONI (PdL) ha manifestato il proprio assenso sulla proposta emendativa 8.3, volta a esonerare dalla responsabilità il medico che abbia agito nell'interesse della vita, posto ai voti, l'emendamento 8.3 risulta respinto.

Il senatore BOSONE (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.4, volto ad introdurre la facoltà per il medico di esprimere l'obiezione di coscienza, con l'indicazione delle relative motivazioni nella cartella clinica, ferma restando l'esigenza che sia sempre garantita da parte della struttura sanitaria l'esecuzione delle indicazioni del paziente contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento.

Il senatore DE LILLO (PdL) preannuncia la propria astensione sulla proposta 8.4, sottolineando l'esigenza di una più approfondita riflessione in merito al ruolo specifico svolto dal personale delle strutture sanitarie, con particolare riferimento agli operatori sanitari.

Dopo l'espletamento della prova e della controprova, richiesta dal senatore Ignazio MARINO (PD), l'emendamento 8.4 risulta respinto.

Il presidente TOMASSINI, apprezzate le circostanze, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,05.

Interviene incidentalmente la senatrice BIANCHI (PD) che, nel far presente come finora il Gruppo del Partito Democratico abbia contribuito a garantire lo svolgimento dei lavori in modo ordinato, lamenta la mancanza di chiarezza nel computo dei voti, posto che il senatore De Lillo ha dapprima espresso la propria astensione e successivamente, in sede di controprova, ha espresso voto contrario.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (PdL) interviene incidentalmente e, nel dare atto ai Gruppi di opposizione del contegno finora tenuto nello svolgimento dei lavori, esprime l'auspicio che si possa continuare su un percorso di confronto dai toni pacati.

Il presidente TOMASSINI sottolinea ad ogni modo che, come annunciato in sede di dichiarazione di voto, si deve ritenere che il senatore De Lillo abbia comunque espresso voto di astensione. In ogni caso l'esito

della votazione non sarebbe cambiato. Alla luce di tali considerazioni, invita i senatori Segretari ad accertare l'esito delle successive votazioni.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) dichiara il proprio assenso in merito alla proposta emendativa 8.6, sottolineando l'esigenza di prevedere il ricorso al comitato etico, da parte del medico che intenda disattendere le dichiarazioni anticipate di trattamento del paziente.

Posto in votazione l'emendamento 8.6 risulta respinto.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene dichiarando il proprio voto favorevole sulla proposta 8.7, contestando che le dichiarazioni anticipate di trattamento debbano essere esclusivamente prese in considerazione da parte del medico, in quanto sprovviste di efficacia vincolante e che, solo ove questi intenda attenersi, è tenuto a renderne motivazione in cartella clinica.

L'emendamento 8.7, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Previa dichiarazione di voto contrario da parte della senatrice PORETTI (*PD*), la proposta emendativa 8.8 risulta respinta.

Dopo che la senatrice PORETTI (*PD*) ha espresso il proprio voto contrario sull'emendamento 8.9, la Commissione respinge, con distinte votazioni, tale proposta, nonché l'emendamento 8.10.

La senatrice PORETTI (*PD*) esprime il proprio assenso riguardo all'emendamento 8.11, ritenendo inappropriato che la dichiarazione anticipata di trattamento possa essere esclusivamente presa in considerazione, paventando il rischio di uno snaturamento complessivo della disciplina in corso di definizione.

Posta ai voti, la proposta emendativa 8.11, risulta respinta.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.14.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BIANCHI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 8.15 e, con separate e successive votazioni, respinge altresì le proposte emendative da 8.16 a 8.20.

La Commissione respinge gli emendamenti 8.21 e 8.22, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, risultano respinte le proposte emendative da 8.23 a 8.30.

La Commissione approva l'emendamento 8.31.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 8.32 e 8.34.

Previa dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.35 da parte della senatrice PORETTI (*PD*), che paventa il rischio di uno svilimento della portata applicativa delle dichiarazioni anticipate di trattamento, la Commissione respinge la proposta emendativa 8.35.

Interviene il senatore Ignazio MARINO (*PD*) per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.37, ritenendo improprio il coinvolgimento del neurofisiologo e del neuroradiologo nell'ambito del collegio medico chiamato a risolvere le controversie emerse tra il fiduciario e il medico curante circa la valutazione delle indicazioni di volontà del paziente contenute nella dichiarazione anticipate di trattamento, facendo presente come si tratti di un apprezzamento di natura non tecnica.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 8.37 e 8.38.

Previa dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 8.40, da parte della senatrice PORETTI (*PD*), che ritiene preferibile demandare la risoluzione delle controversie all'autorità giurisdizionale, la Commissione respinge il citato emendamento.

Dopo che la senatrice PORETTI (*PD*) ha espresso il proprio assenso in merito all'emendamento 8.41, concernente il ricorso al comitato etico ai fini della risoluzione delle controversie tra fiduciario e medico curante, la proposta 8.41 risulta respinta e, posto ai voti, risulta altresì respinto l'emendamento 8.42.

Posto ai voti, l'emendamento 8.43 (testo 2) è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento della proposta 8.44.

Con separate e successive votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti da 8.45 a 8.48.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 9, con l'espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.6 – a condizione che sia riformulato premettendo le parole «in assenza del fiduciario» ed eliminando il riferimento al pubblico ministero – e 9.8. Esprime pertanto parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) dichiara di accogliere l'invito del relatore a riformulare l'emendamento 9.6 nella proposta 9.6 (testo 2).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

76^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella e Ferruccio Fazio.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAIÒ ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAIÒ ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e **petizione n. 428 ad essi attinente**)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati espressi i pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9.

Si passa quindi alle votazioni.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2 (di identico tenore), nonché gli emendamenti 9.3 e 9.4.

Il PRESIDENTE rammenta che è stata presentata una proposta di riformulazione dell'articolo 9.6 in un testo 2, sulla quale il relatore e il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 9.6 (testo 2) è approvato.

La Commissione respinge l'emendamento 9.7.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.8.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 9.9.

Il PRESIDENTE avverte che, prima di procedere all'esame dell'emendamento 10.1000, presentato dal relatore ed interamente sostitutivo dell'articolo 10, verranno esaminati i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili i subemendamenti 10.1000/1 e 10.1000/2, in quanto volti alla soppressione o alla sostituzione integrale dell'emendamento 10.1000.

Il RELATORE riformula l'emendamento 10.1000 in un testo 2 che recepisce i rilievi formulati dalla Commissione bilancio.

Nessuno intervenendo per illustrare i subemendamenti presentati all'emendamento 10.1000 (testo 2), si passa poi all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 10.1000 (testo 2).

Il sottosegretario ROCCELLA esprime parere conforme al relatore.

Per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 10.1000 (testo 2)/2-*bis*, interviene il senatore COSENTINO (*PD*), sottolineando anzitutto l'esigenza di snellire le procedure burocratiche nella prospettiva di una migliore conoscibilità delle disposizioni normative. Esprime poi perplessità sulla istituzione di un archivio nazionale informatico, previsto nell'emendamento 10.1000 (testo 2), ritenendo preferibile che le dichiarazioni anticipate di trattamento siano presentate da un fiduciario o dai familiari del paziente.

Il subemendamento 10.1000/2 (testo 2), posto ai voti, non è approvato.

La senatrice PORETTI (*PD*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.1000(testo 2)/3, evidenziando l'incongruità dell'emendamento 10.1000 (testo 2) che concentra in un articolo aspetti salienti del disegno di legge. Avrebbe invece ritenuto preferibile che le disposizioni finali rendessero chiare le modalità per la pubblicizzazione e la conoscibilità del testo ai cittadini, attraverso azioni di sensibilizzazione nelle scuole e nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché mediante il servizio pubblico radiotelevisivo.

Posto ai voti, il subemendamento 10.1000(testo 2)/3 non è approvato.

La Commissione respinge inoltre gli identici subemendamenti 10.1000(testo 2)/4 e 10.1000/5. In esito a successive e separate votazioni, sono altresì respinti i subemendamenti da 10.1000(testo 2)/6 a 10.000(testo 2)/24.

Il senatore COSENTINO (*PD*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.1000(testo 2)/25, finalizzato a garantire la riservatezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. In proposito, nel sottolineare i problemi di regolamentazione di dati siffatti da parte del Garante della *privacy*, ribadisce i dubbi già espressi in relazione all'archivio unico nazionale informatico, tanto più che le dichiarazioni anticipate hanno valore nel momento in cui vengono effettivamente presentate.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 10.1000(testo 2)/25.

Il senatore VITA (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 10.1000(testo 2)/26, manifestando profondo stupore per l'atteggiamento negativo registratosi riguardo all'applicazione del codice sulla *privacy* ai dati contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Domanda dunque maggiori chiarimenti circa le ragioni che ostano all'inclusione delle dichiarazioni anticipate nell'ambito dei dati sensibili.

Posto ai voti, il subemendamento 10.1000(testo 2)/26 non è approvato.

La senatrice PORETTI (*PD*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 10.1000(testo 2)/27, rammentando che l'articolo 10 dello schema di testo unificato esclude impropriamente il carattere sensibile dei dati contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento. Nell'esprimere forti criticità riguardo a tale formulazione, ricorda altresì che la Commissione giustizia in occasione del parere aveva chiesto di esplicitare, al contrario, l'inclusione delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali. Ritiene peraltro che l'emendamento del relatore preveda una apertura non soddisfacente, atteso che le modalità di accesso e di consultazione dell'archivio nazionale informatico sono definite con decreto ministeriale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale formulazione, a suo giudizio, è comunque in contrasto con il parere reso dalla Commissione giustizia, rispetto al quale il subemendamento 10.1000(testo 2)/27 si colloca invece nella giusta prospettiva.

Posto ai voti, il subemendamento 10.1000(testo 2)/27 non è approvato.

Per dichiarazione di voto sul subemendamento 10.1000(testo 2)/28 prende la parola la senatrice BASSOLI (*PD*), la quale ribadisce insistentemente che i dati resi mediante le dichiarazioni anticipate di trattamento sono da ritenere sensibili e quindi soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali. Si dichiara perciò stupita dall'orientamento negativo della maggioranza, tanto più che la questione non presenta profili politici né morali. Chiede quindi maggiori delucidazioni circa la volontà di escludere i predetti dati dall'applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) interviene incidentalmente per rilevare come la questione sia stata a lungo dibattuta durante l'elaborazione dell'emendamento 10.1000(testo 2), il cui testo è stato ritenuto corretto dal Garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione respinge quindi il subemendamento 10.1000(testo 2)/28.

Con distinte votazioni sono altresì respinti gli identici subemendamenti 10.1000(testo 2)/29 e 10.1000(testo 2)/30, nonché i subemendamenti 10.1000(testo 2)/31, 10.1000(testo 2)/32 e 10.1000(testo 2)/33.

Il senatore COSENTINO (*PD*) dichiara il proprio voto favorevole al subemendamento 10.1000(testo 2)/34, invitando la maggioranza ad una riflessione ulteriore sulle questioni affrontate in precedenza, atteso che le

dichiarazioni anticipate di trattamento possono contenere informazioni molto specifiche che indubbiamente rivestono un carattere sensibile. Reputa perciò necessario rafforzare la posizione del Garante per la *privacy*, giudicando non convincenti i chiarimenti resi dal relatore.

In esito a successive votazioni, risultano respinti i subemendamenti da 10.1000(testo 2)/34 a 10.1000(testo 2)/48.

La senatrice PORETTI (*PD*) si dichiara favorevole al subemendamento 10.1000(testo 2)/49, rimarcando nuovamente l'esigenza di tutelare le informazioni contenute nelle dichiarazioni anticipate di trattamento attraverso l'applicazione del codice per la protezione dei dati personali. In caso contrario, infatti, tali dichiarazioni risulterebbero svuotate di significato.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti i subemendamenti da 10.1000(testo 2)/49 a 10.1000(testo 2)/54.

Il senatore COSENTINO (*PD*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.1000(testo 2)/55, osservando come non si possa impedire al cittadino di includere nelle dichiarazioni anticipate di trattamento anche informazioni personali considerate dalla legislazione vigente quali dati sensibili. Ribadisce dunque la necessità di un maggior coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali nella gestione delle predette informazioni.

Posto ai voti, il subemendamento 10.1000(testo 2)/55 non è approvato.

La senatrice PORETTI (*PD*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 10.1000(testo 2)/56 sottolineandone le finalità di divulgazione del contenuto della legge. Rimarca infatti che il servizio pubblico televisivo deve farsi carico di campagne informative per garantire al cittadino piena conoscenza delle disposizioni in materia di dichiarazioni anticipate di volontà.

La Commissione, con successive votazioni, respinge quindi i subemendamenti da 10.1000(testo 2)/56 a 10.1000(testo 2)/62.

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 10.1000 (testo 2) interviene il senatore VITA (*PD*), il quale ritiene impropria la formulazione del testo secondo il quale si prevede un blando coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali benché sia quest'ultimo l'organo deputato a stabilire le modalità di accesso e di consultazione di dati sensibili.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene incidentalmente, esprimendo forti perplessità rispetto alla clausola di invarianza finanziaria inserita al comma 4, atteso che le disposizioni previste nel testo richiedono comunque l'utilizzo di cospicue risorse umane e finanziarie.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) interviene brevemente per ribadire anzitutto la correttezza dell'emendamento, elaborato in collaborazione con il Garante per la *privacy*, e per precisare che la proposta emendativa non comporta oneri aggiuntivi in quanto esistono già reti informative che possono essere utilmente impiegate anche nel caso di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 10.1000 (testo 2) avanzata dalla senatrice BIANCHI (*PD*) risponde negativamente il PRESIDENTE il quale mette comunque ai voti la predetta proposta emendativa, comunicando che, in caso di approvazione, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 10 risulteranno preclusi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1000 (testo 2) è approvato dalla Commissione, con conseguente preclusione delle restanti proposte emendative presentate all'articolo 10.

Si passa dunque all'illustrazione degli ordini del giorno presentati allo schema di testo unificato del relatore.

L'ordine del giorno n. 1 si dà per illustrato.

La senatrice PORETTI (*PD*) dà quindi conto dell'ordine del giorno n. 2, ripercorrendo la normativa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali per soggetti con *handicap* grave o per ultrasessantacinquenni non autosufficienti. In proposito, dopo aver ricordato che le relative spese sono ripartite in egual misura tra il Servizio sanitario nazionale e i Comuni, rileva criticamente che questi ultimi disattendono le disposizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, secondo il quale la compartecipazione dell'utente alle spese di degenza deve avvenire considerando la situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare.

Nel precisare che la giurisprudenza è intervenuta sulla questione censurando la posizione manifestata dai Comuni, fa presente che l'ordine del giorno impegna il Governo ad adottare le misure previste dalla legislazione vigente per dare finalmente attuazione al citato decreto legislativo n. 109, prevedendo altresì idonee misure compensative.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*) si esprime favorevolmente sull'ordine del giorno n. 1 mentre reputa l'ordine del giorno n. 2 non condivisibile, in quanto la materia è attualmente ancora oggetto di contenzioso.

Il sottosegretario ROCCELLA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 1, pronunciandosi poi in senso contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno n. 2, ribadendo a sua volta che sulla questione è in atto un contenzioso giudiziario nonché un dialogo con le Regioni e gli enti locali.

L'ordine del giorno n. 1 viene quindi approvato.

La senatrice PORETTI (PD) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 che, posto ai voti, non è approvato.

Il PRESIDENTE accedendo alle richieste dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16,10.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della proposta di coordinamento presentata dal relatore.

Posta ai voti, la Commissione accoglie la proposta Coord.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione del conferimento del mandato al relatore, a riferire favorevolmente all'Assemblea sullo schema di testo unificato per i disegni di legge in titolo come modificato per effetto degli emendamenti approvati.

Il senatore SACCOMANNO (PdL), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per la disponibilità manifestata al confronto nell'ambito dello svolgimento dei lavori.

La senatrice BIANCONI (PdL), in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il proprio voto contrario, ritenendo che, per effetto dell'approvazione di taluni emendamenti, la *ratio* sottesa allo schema di testo unificato sia stata snaturata, contraddicendo quindi l'impostazione logica e di principi cui era inizialmente improntata.

La senatrice BIANCHI (PD) rileva preliminarmente come, a fronte di un atteggiamento collaborativo finora dimostrato dal Gruppo del Partito Democratico allo scopo di favorire il confronto e rispettare gli impegni assunti circa i tempi di esame, non vi sia stata quella auspicata apertura, da parte dei Gruppi di maggioranza, ad accogliere taluni profili, oggetto di specifiche proposte emendative e orientati al fine di assicurare la tutela del diritto alla vita, da un lato, e il rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, per altro verso. Il risultato raggiunto non sembra quindi soddisfacente, posta l'esigenza di compiere ulteriori passi avanti. Ciò nonostante, nel ritenere opportuno che il relatore rimanga espressione della

sola maggioranza, annuncia che la propria parte politica si asterrà al voto, nell'auspicio che il prosieguo dell'esame in Assemblea sia improntato ad un clima di dialogo e di confronto costruttivo, nella prospettiva di pervenire alla definizione di un testo condiviso.

La senatrice PORETTI (*PD*), in dissenso dalla propria parte politica, annuncia il proprio voto contrario, ribadendo il proprio giudizio negativo in merito all'impianto complessivo dello schema di testo unificato, che non sembra a suo avviso rispondere alle finalità per cui è nata l'esigenza di un intervento del legislatore sulla delicata materia del fine vita, ovvero quella di consentire, attraverso lo strumento delle dichiarazioni anticipate di trattamento, a soggetti non più capaci di intendere o di volere la facoltà di compiere una libera scelta sui trattamenti sanitari, in ossequio al principio sancito dall'articolo 32, secondo comma della Costituzione.

Il senatore VITA (*PD*), dissentendo dal proprio Gruppo, dichiara che non parteciperà alla votazione.

Il senatore ASTORE (*IdV*), nel confermare la stima personale che nutre per il relatore, dichiara il proprio voto contrario, osservando come sarebbe stato più opportuno, al fine di pervenire alla elaborazione di una disciplina condivisa, che i lavori si fossero svolti in piena autonomia rispetto alle contrapposizioni di natura ideologica.

Lamenta inoltre come la mancata istituzione di un comitato ristretto, più volte da lui sollecitata, abbia impedito lo svolgimento di un confronto costruttivo per il raggiungimento di un'auspicata convergenza.

Il senatore RIZZI (*LNP*), dopo aver formulato apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, abilmente condotto mediando tra le diverse posizioni emerse nel corso della discussione, in un clima non sempre dai toni pacati, dichiara il voto favorevole da parte della propria parte politica.

Associandosi alle considerazioni espresse dal senatore Astore, circa l'assunto che la delicatezza della materia avrebbe richiesto una maggiore autonomia di giudizio, pur condividendo l'impianto complessivo del testo sul quale la Commissione è chiamata a deliberare, esprime l'auspicio che nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea siano apportati ulteriori necessari miglioramenti.

La Commissione conferisce, a maggioranza, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sullo schema di testo unificato, come modificato per effetto degli emendamenti approvati, autorizzando lo stesso a richiedere di poter svolgere la relazione orale e ad effettuare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero eventualmente necessarie.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il relatore, i rappresentanti del Governo ed i senatori intervenuti, per l'apporto offerto allo svolgimento dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario ROCCELLA ringrazia il Presidente per il ruolo svolto nella conduzione dei lavori, nonché il relatore e i senatori intervenuti, per l'ampio contributo offerto alla discussione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, venerdì 13 marzo, prevista alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ORDINI
DEL GIORNO ALLO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972,
994, 1095, 1188, 1323, 1363, 1368 (NUOVO TESTO)**

Art. 7.

7.1

BIANCHI, BOSONE, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. – 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario che ne curi l'esecuzione.

2. In caso di mancata nomina del fiduciario, di rinuncia o di morte dello stesso, l'esecuzione della dichiarazione anticipata di trattamento è affidata all'amministratore di sostegno o al tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: al coniuge non separato legalmente o di fatto, al convivente, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente ed è obbligato ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente.

4. Il fiduciario appone la propria firma autografa al testo contenente le dichiarazioni anticipate di trattamento.

5. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che il paziente non sia sottoposto a nessuna forma di eutanasia esplicita o surrettizia.

6. Il fiduciario può rinunciare per iscritto all'incarico, comunicandolo direttamente al dichiarante o, ove quest'ultimo fosse incapace di intendere o di volere, al medico responsabile del trattamento sanitario. In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

7.2

Ignazio MARINO, CASSON, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

«Art. 7. – 1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento deve essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare l'esecuzione delle disposizioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all'eventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

2. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo alla volontà manifestata dal fiduciario o in mancanza di nomina, di rinuncia o di morte di quest'ultimo, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado.

3. Il fiduciario, nell'esecuzione delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento, attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della suddetta dichiarazione e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente; in mancanza di disposizioni cui attenersi o nell'impossibilità di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse dell'incapace.

4. In caso di impossibilità di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente».

7.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. – 1. La dichiarazione anticipata di cui all'articolo 5 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che a questi competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

2. Il fiduciario può altresì essere nominato in altra separata dichiarazione, e anche in assenza di dichiarazione anticipata di volontà.
 3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente».
-

7.5

GUSTAVINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, nella dichiarazione anticipata di trattamento è contenuta la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa.

1-bis. Il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace.

1-ter. Trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

7.6

SACCOMANNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella DAT è possibile la nomina di un fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, che accetta l'incarico apponendo la propria firma».

7.8

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «possibile» con la seguente: «obbligatoria».

7.9

PASTORE

Apportate le seguenti modifiche:

- nel primo comma sostituire la parola: «maggioresse» con le seguenti parole: «legalmente capace oltre che»;
 - nel secondo comma sostituire le parole: «appone la propria firma autografa al» con le seguenti: «sottoscrive il»;
 - nei commi 3, 4, 5 e 6 sostituire le parole: «si impegna» con le seguenti: «è obbligato».
-

7.10

CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «contribuire a realizzarne» con le parole: «farne realizzare».

7.11

SACCOMANNO

Sopprimere il comma 2.

7.12

PARDI

Sopprimere il comma 2.

7.13

MUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il fiduciario è nominato nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 6, ovvero tramite mandato autenticato da notaio, da conservare dal medesimo e da pubblicizzare secondo le forme di cui al precedente articolo 6».

7.14

RIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico».

7.15

BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

7.16

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3 aggiungere: «affinché venga rispettata la sua volontà anche in merito ai trattamenti sanitari a cui essere sottoposto».

7.17 (testo 2)

SACCOMANNO

Al comma 3, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e farne realizzare le volontà ed è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico».

7.17

SACCOMANNO

Al comma 3, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate

dal soggetto nelle dichiarazioni anticipate, per farle conoscere e contribuire a realizzarne le volontà».

7.18

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 4.

7.19

PORETTI, BASSOLI, BOSONE, BIANCHI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il fiduciario nell'esecuzione delle disposizioni attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento e dall'attività rivolta ad indagare e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni; in mancanza di istruzioni opera nel migliore interesse dell'incapace».

7.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sopprimere le parole: «in stretta collaborazione con il medico curante con il quale realizza l'alleanza terapeutica».

7.21

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «in stretta collaborazione con il medico» sopprimere la parola: «curante» e aggiungere le seguenti: «responsabile del trattamento sanitario».

7.22 (testo 2)

RIZZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «con il quale realizza l'alleanza terapeutica» ed aggiungere alla fine del comma le seguenti: «Non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento».

7.22

RIZZI

Al comma 4, sopprimere le parole: «con il quale realizza l'alleanza terapeutica».

7.23

PORETTI, Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, CASSON

Al comma 4, sostituire le parole: «che si tenga conto» con le seguenti: «l'applicazione, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione,».

7.24

MUSSO

Al comma 4, sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «si rispettino le».

7.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4 sostituire le parole: «si tenga conto delle» con le seguenti: «vengano rispettate le».

7.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sopprimere le parole: «, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico».

7.27

BIANCONI, SANTINI, TOFANI, DI STEFANO, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO

Sopprimere il comma 6.

7.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 6.

7.29

SACCOMANNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il fiduciario si impegna a verificare attentamente che non si determino a carico del paziente situazioni che integrino fattispecie di cui agli articoli 575, 579, 580 del codice penale».

7.30

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere la parola: «attentamente».

7.31

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 6 sopprimere le parole: «o surrettizia».

7.32

CENTARO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «nonché al giudice tutelare del luogo ove il dichiarante risiede o è ricoverato affinché provveda alla sostituzione».

7.33

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

7.34

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In questo ultimo caso i soggetti legittimati ad esprimere il consenso sulla base delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dal dichiarante, sono nell'ordine nell'ordine il coniuge non separato legalmente o di fatto, il convivente, i figli maggiorenni, i genitori, i parenti entro il quarto grado».

7.35

RIZZI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di premorienza o subentrata incapacità di intendere e di volere del fiduciario, il giudice tutelare può, su istanza esclusiva del medico curante, nominare, in vece del fiduciario, un tutore legale».

7.0.1

Musso

Dopo l'articolo 7, aggiungere in seguente:

«Art. 7-bis.

(Abilitazione del fiduciario)

1. Il fiduciario nominato con le modalità di cui all'articolo 7 e non rinunziante, che ha ricevuto le indicazioni o le direttive vincolanti in merito ai trattamenti sanitari ai quali ogni persona capace può essere sottoposta, nel caso sopravvenga uno stato di incapacità naturale valutato irreversibile allo stato delle conoscenze scientifiche o la persona capace non sia più in grado di esprimere la sua volontà procede a dare attuazione alle disposizioni in precedenza ricevute, ma deve prima di tale adempimento notificare a un notaio la situazione del soggetto dal quale ha ricevuto l'incarico.

2. Il notaio prende atto dell'oggetto della domanda delle dichiarazioni e osservazioni del fiduciario e dei parenti sino al terzo grado, se esistenti, del mandante; deposita presso la cancelleria del tribunale del luogo di residenza del mandante copia della domanda; procede a far predisporre da un medico legale, dotato dello specifico titolo abilitativo professionale ed accademico, un certificato che attesti la situazione medica del mandante.

3. Il notaio procede a visitare il mandante, al suo interrogatorio, se possibile, constata, insieme al medico di cui sopra, lo stato del mandante e redige un verbale con il resoconto di quanto svolto.

4. Il notaio quindi entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria della richiesta effettuata dal fiduciario provvede a depositare presso la predetta cancelleria sia il verbale delle operazioni da lui svolte sia una proposta circa i provvedimenti da prendere da parte del giudice, ed in particolare circa la dichiarazione da parte del giudice della situazione di incapacità legale del mandante.

5. Tale dichiarazione del giudice abilita il fiduciario a prendere gli opportuni provvedimenti in esecuzione del mandato ricevuto».

7.0.2

Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario sia incapace di intendere o di volere e manchi la dichiarazione anticipata di trattamento, si ha riguardo alla volontà manifestata dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o, in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli maggiorenni, dai genitori, dai parenti entro il quarto grado».

Art. 8.**8.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere l'articolo 8.

8.3

BIANCONI, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, BEVILACQUA, CORONELLA, DI STEFANO

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8. – (*Responsabilità del medico*). – 1. Il medico che viola le norme di cui agli articoli 4 e 5 è soggetto a sanzioni disciplinari.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, il medico non è altrimenti responsabile se ha agito nell'interesse della vita e

della salute del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica.

3. Il medico, nel caso di situazione d'urgenza-emergenza, assume le decisioni di carattere terapeutico, in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifica-professionale».

8.4

BOSONE

Sostituire l'articolo dal seguente:

«Art. 8. – 1. La volontà espressa dal paziente nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è tenuta in considerazione dal medico curante in accordo con il fiduciario.

2. Al personale medico-sanitario è garantito il diritto all'obiezione di coscienza, motivando le sue decisioni in cartella. L'azienda sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato garantisce comunque l'esecuzione delle sue volontà ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

3. In caso di contrasto con il personale medico, il fiduciario può appellarsi al comitato etico istituito ai sensi del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 22 agosto 2006».

8.6

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, CASSON

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento sono impegnative, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, per le scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderele solo quando, sulla base del parere vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica».

8.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 1.

8.8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che, sentito il fiduciario, non può disattenderle».

8.9

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. La volontà espressa dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento è vincolante per il medico curante che non può disattenderle».

8.10

PARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «è attentamente presa in considerazione dal medico curante» con le seguenti: «costituisce parte integrante della strategia terapeutica del medico curante».

8.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole: «è attentamente presa in considerazione dal» con le seguenti: «è vincolante per il».

8.12

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 dopo le parole: «è attentamente presa in considerazione dal medico» sopprimere la parola: «curante» e aggiungere le parole: «responsabile del trattamento sanitario».

8.13

RIZZI

Ai commi 1, 2, 3, 4, sostituire la parola: «sentito» con la seguente: «informato».

8.14

CENTARO

Al comma 1, aggiungere alle parole: «di seguirle» con le seguenti: «o meno».

8.15

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 2.

8.16

PARDI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o con la deontologia medica».

8.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «non».

8.18

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «orientate a cagionare la morte del paziente o comunque» e le parole: «o la deontologia medica».

8.19

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

8.20

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana e della tutela della salute, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza» con le seguenti: «dell'autodeterminazione della persona».

8.21

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

8.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'inviolabilità della vita umana» con le seguenti: «dell'articolo 32 della Costituzione».

8.23

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2 sopprimere le parole: «secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza».

8.24

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 3.

8.25

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La DAT produce i suoi effetti vincolanti dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale o comunicativa e anche nelle situazioni d'urgenza il medico è tenuto a rispettarle».

8.26

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, anche nelle situazioni d'urgenza, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT anche se queste possono comportare il decesso del paziente».

8.27

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il medico, nelle situazioni d'urgenza, sentito ove possibile il fiduciario, assume le decisioni di carattere terapeutico nel rispetto della DAT.».

8.28

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «ove possibile».***8.29**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «in scienza e coscienza, secondo la propria competenza scientifico-professionale».***8.30**

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

*Al comma 3 sopprimere le parole: «, secondo la propria competenza scientifico-professionale».***8.31**

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «annotandone le ragioni nella cartella clinica».

8.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 4.

8.33

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nel caso in cui le DAT non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico scientifiche e terapeutiche, il medico, sentito il fiduciario, non può comunque disattenderle. La questione può essere sottoposta al giudice del luogo dove dimora l'incapace.».

8.34

PARDI

Al comma 4 sostituire le parole: «il medico, sentito il fiduciario, può disattenderle, motivando la decisione nella cartella clinica» *con le seguenti:* «il medico ed il fiduciario si rivolgono al collegio dei medici al fine di definire se la terapia corrisponda ai principi espressi dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, tenendo conto delle volontà espresse in precedenza nonché dei valori e dei convincimenti notoriamente propri della persona in stato di incapacità».

8.35

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sopprimere il comma 5.

8.36

GHIGO, SACCOMANNO

Sopprimere il comma 5.

8.37

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.

5-bis. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di soggetti incapaci di intendere o di volere.

5-ter. Nei casi di cui al comma *5-bis*, la direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione al pubblico Ministero».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

8.38

CASSON, PORETTI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Nel caso di controversia tra fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale decisione è vincolante per il medico curante. Nel caso in cui il medico curante intenda esercitare obiezione di coscienza, la decisione del collegio di cui al periodo precedente è eseguita da un altro medico.

5-bis. In caso di impossibilità del collegio dei medici di pervenire ad una decisione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.».

8.39

CENTARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la questione è sottoposta al giudice tutelare del luogo dove si trova il dichiarante. Il giudice, sentiti il fiduciario ed il medico curante ed acquisita la valutazione di un collegio medico composto da un medico legale, un neu-

rofisiologo, un neuroradiologo ed uno specialista della patologia designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero, decide in ordine alla controversia con ordinanza ricorribile alla Corte di cassazione».

8.40

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate. Il giudice decide in conformità a tali volontà.».

8.41

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5 sostituire le parole: «un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero.» *con le seguenti:* «del comitato etico della struttura di ricovero.» *e sopprimere le parole:* «Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.».

8.42

PASTORE

Al comma 5, le parole da: «medico legale» *a:* «medico curante» *sono sostituite dalle seguenti:* «composto dal medico curante nonché da un medico legale, un neurofisiologo, un neuro radiologo ed un».

8.43 (testo 2)

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 5, dopo la parola: «neurofisiologo» *sostituire le parole:* «neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, de-

signati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero»: *con le seguenti*: «o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, neuroradiologo o, qualora non fosse presente nella Regione, medico con professionalità equivalente, medico curante, anestesista-rianimatore e medico specialista della patologia.

Tali medici sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o della Asl di competenza regionale».

8.43

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Al comma 5, dopo la parola: «neurofisiologo» inserire le seguenti: «o medico con professionalità equivalente» e dopo la parola: «neuroradiologo» inserire le seguenti: «o medico con professionalità equivalente».

8.44

RIZZI

Al comma 5, sostituire le parole: «medico curante» con le seguenti: «anestesista-rianimatore,».

8.45

PARDI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

8.46

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole: «Tale parere non è vincolante per il medico curante,» con le seguenti «Tale parere è vincolante per il medico curante,».

8.47

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sopprimere le parole: «il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.».

8.48

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 5, sostituire le parole con le seguenti: «il quale non sarà tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.» *con:* «il quale sarà tenuto a reperire un medico che lo sostituisca.».

8.49

RIZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli atti compiuti dal medico possono essere annullati su istanza del pubblico ministero solo per gravi violazioni di disposizioni di legge, tra cui la violazione delle norme sull'accanimento terapeutico di cui all'articolo 3.».

8.0.1

SACCOMANNO, D'AMBROSIO LETTIERI, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, GRAMAZIO, DI GIACOMO, DE LILLO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Allo scopo di garantire le cure appropriate nella fase terminale della vita ai medici incaricati dei trattamenti domiciliari palliativi è consentita la prescrizione e somministrazione di farmaci di sostegno ed antidolorifici propri del prontuario ospedaliero secondo forme e modalità previste dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

8.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Allo scopo di garantire le cure appropriate ed efficaci nella fase terminale della vita, ai medici incaricati dei trattamenti domiciliari palliativi è consentita la prescrizione e somministrazione di farmaci analgesici e di sostegno secondo forme e modalità che vengono disciplinate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 9.**9.1**

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo 9.

9.2

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

9.3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Risoluzione delle controversie*). – 1. I sanitari, il fiduciario, i testimoni, il tutore, ovvero chiunque vi abbia interesse, possono ricorrere senza formalità al giudice del luogo dove dimora l'incapace, qualora ritengano che non siano rispettate le volontà espresse nelle dichiarazioni anticipate di cui all'articolo 3. Il giudice decide in conformità a tali volontà.

2. In assenza di dichiarazioni anticipate di volontà, e in presenza del fiduciario nominato ai sensi dell'articolo 7, qualora sorgano controversie in merito al consenso o al dissenso alle cure proposte dai medici, questi

ultimi, ovvero chiunque ne abbia interesse, possono proporre ricorso, con la modalità prevista dal comma 1».

9.4

BIANCONI, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, ZANETTA, TANCREDI, GALIOTO, CASTRO, SANTINI, BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Autorizzazione giudiziaria*). – 1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario e ove il medico non ritenga sussistano le condizioni di un rifiuto da parte del paziente ai trattamenti sanitari utili alla vita e alla salute, la decisione è assunta, su istanza di uno di tali soggetti, del medico curante o del Pubblico Ministero, dal giudice tutelare».

9.6 (testo 2)

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo precedente, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

9.6

SACCOMANNO, GHIGO, RIZZOTTI, MASSIDDA, DI GIACOMO, GRAMAZIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE LILLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse, su conforme parere del collegio medico, di cui all'articolo precedente, o in caso di urgenza, sentito il medico curante».

9.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al primo comma dopo le parole: «In caso di» aggiungere le seguenti: «controversia tra fiduciario e medico curante e».

9.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario».

9.9

RIZZI

Alla rubrica dell'articolo 9, dopo la parola: «»giudiziaria», aggiungere le seguenti: «in assenza di fiduciario o di D.A.T.».

9.0.1

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Accesso e finalità delle cure palliative e promozione dell'assistenza e cura delle malattie rare)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica. È altresì tutelato il diritto delle persone affette da malattie rare a ricevere assistenza e cura anche domiciliare.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine e di assistenza e cura anche domiciliare alle persone affette da malattie rare;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative e in cure delle malattie rare quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate, assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenire abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure palliative e nella terapia del dolore e nell'assistenza e cura delle persone affette da malattie rare;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati; promuovendo altresì l'informazione sulle malattie rare e l'educazione all'assistenza delle persone affette da malattie rare.

Art. 9-ter.

*(Prosecuzione del programma nazionale
per la realizzazione di strutture per le cure palliative)*

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

Art. 9-*quater*.

(Progetto «Ospedale senza dolore»)

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto «Ospedale senza dolore» di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1 ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 9-*quinqüies*.

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate e all'assistenza e cura delle malattie rare)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisce l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio

di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedali ero pubblico o privato, nonché della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

Art. 9-sexies.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto 18 maggio 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del scarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira.";

b) alla tabella II, sezione B, dopo la voce: «denominazione comune: Delorazepam» è inserita la seguente: «denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (TBC).

Art. 9-septies.

(Formazione ed aggiornamento del personale in cure palliative e assistenza a persone affette da malattie rare)

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali o affetti da malattie rare consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore e assistenza dei malati affetti da malattie rare.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 2.

3. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative

Art. 9-octies.

(Campagne informative)

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica nonché nell'assistenza e cura delle malattie rare. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 9-*quater*, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi.

Art. 9-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli dal 9-bis al 9-nonies, valutati in tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

9.0.2

BIANCONI, CASTRO

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

«Art. 9-bis.

(Accesso e finalità della cure palliative)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere alle cure palliative per la gestione dei sintomi psicofisici di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica e degenerativa progressiva e nel dolore severo cronico di origine neuropatica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge ha lo scopo di:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del Servizio sanitario nazionale (SSN) alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti in fase inguaribile e progressiva di patologia cronica degenerativa;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, delle reti di cure palliative e di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in cure palliative quale strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure domiciliari palliative integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di

agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del SSN sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati in cure palliative e nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come Strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle cure palliative e della terapia del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati.

Art. 9-ter.

(Prosecuzione del programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Con accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponda ai trattamenti disponibili e che necessitino di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

3. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa.

4. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del citato decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999.

Art. 9-quater.

(Progetto "Ospedale senza dolore")

1. Per la prosecuzione ed attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 maggio 2001, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il predetto accordo sono altresì stabilite le modalità di verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto di cui al medesimo comma 1, ed individuate periodiche scadenze per il monitoraggio delle azioni intraprese per l'utilizzo delle risorse disponibili.

Art. 9-quinquies.

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, relativamente ai livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da sintomi severi e da dolore conseguenti a patologie oncologiche o degenerative progressive o dolore severo cronico di origine neuropatica a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di cui al comma 1 e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, le regioni adottano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, uno specifico programma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive e di pazienti colpiti da dolore severo cronico di origine neuropatica nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione in sede domiciliare delle terapie necessarie.

3. Il programma di cui al comma 2 definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra le regioni e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, il predetto programma definisce i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specifica le modalità di verifica dell'attività svolta dalle medesime, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali territorialmente competenti.

Art. 9-sexies.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore)

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato "testo unico", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2004, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004. In tal caso, ai fini della prescrizione si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del 2004, ed il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta sia ai fini del discarico nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, che ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira".

b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico, comma 1, secondo periodo, alla tabella II, sezione B, allegata al medesimo testo unico, dopo la voce: "denominazione comune: Delorazepam" è inserita la seguente: "denominazione comune: Delta-S-tetraidrocannabinolo (THC)"».

Art. 9-septies.

(Formazione ed aggiornamento del personale in cure palliative)

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in cure palliative e terapia del dolore.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione

del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 15, comma 2.

3. È istituita la scuola di specializzazione in cure palliative per la formazione di medici specialisti in grado di porre in atto assistenza dei casi complessi e consulenze per i colleghi dei diversi assetti ospedalieri, residenziali e domiciliari, e di effettuare ricerca e formazione continua in cure palliative.

Art. 9-octies.

(Campagne informative)

1. Lo Stato e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni ed ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive e del dolore severo cronico di origine neuropatica. Nelle predette campagne è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenuti.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono agli utenti la massima pubblicità del servizio relativo ai processi applicativi adottati in attuazione del progetto "Ospedale senza dolore" di cui all'articolo 3, attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e di registrazione di eventuali disservizi."».

Art. 10.

10.1000/1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000, sopprimere l'articolo.

10.1000/2

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000, sostituire il capoverso «Art. 10», con il seguente:

«Art. 10 – 1. Al trattamento dei dati personali contenuti nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo.».

10.1000 testo 2/2-bis

Ignazio MARINO, CASSON

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento».

10.1000 testo 2/3

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Il Ministro lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.

01-bis. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 01 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

01-ter. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.1000 testo 2/4

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

10.1000 testo 2/5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sopprimere il comma 1.

10.1000 testo 2/6

MARITATI, CASSON, BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del suddetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal medesimo codice, nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

10.1000 testo 2/7

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo e i commi 2 e 3.

10.1000 testo 2/8

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Ministro lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.

10.1000 testo 2/9

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2 , al comma 1, primo periodo, alle parole: «È istituito» premettere le seguenti: «Presso il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

10.1000 testo 2/10

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «È istituito» aggiungere le seguenti: «presso il ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.1000 testo 2/11

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un» aggiungere le seguenti: «apposito».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella di-

chiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/12

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «archivio unico nazionale» aggiungere le seguenti: «in formato cartaceo ed in formato».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/13

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire la parola: «informatico» con le seguenti: «sia in formato cartaceo sia informatico».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/14

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/15

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

10.1000 testo 2/16

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/17

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il titolare» aggiungere la seguente: «unico».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/18

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «li titolare» aggiungere le seguenti: «e unico responsabile».

10.1000 testo 2/19

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dei dati contenuti» con le seguenti: «dei dati informatici inseriti».

10.1000 testo 2/20

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nel predetto archivio» con le seguenti: «nell'archivio unico nazionale informatico».

10.1000 testo 2/21

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nel predetto archivio» aggiungere le seguenti: «unico nazionale informatico».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/22

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

10.1000 testo 2/23

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al trattamento dei dati personali contenuti nelle dichiarazioni anticipate di trattamento registrate nell'archivio di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «, sentito il Garante» sino a: «stabilisce altresì i termini» con le seguenti: «stabilisce i termini».

10.1000 testo 2/24

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/25

MARITATI, CASSON, BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali di cui all'articolo 1 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati di cui al periodo precedente si considera trattamento che presenta rischi specifici, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo codice».

10.1000 testo 2/26

CASSON, MARITATI, BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati di cui al periodo precedente si considerano dati sensibili».

10.1000 testo 2/27

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17

del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/28

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, premettere il seguente:

«02. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo.».

10.1000 testo 2/29

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sopprimere il comma 2.

10.1000 testo 2/30

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sopprimere il comma 2.

10.1000 testo 2/31

ASTORE, MASCITELLI, PARDI

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare e depositare, a titolo gratuito, le DAT esclusivamente presso le strutture delle aziende sanitarie locali, alla presenza personale medico abilitato appositamente individuato. Il decreto stabilisce anche la modalità di conservazione delle DAT presso le Aziende Sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1».

10.1000 testo 2/32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi».

10.1000 testo 2/33

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/34

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/35

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro» aggiungere le seguenti: «e non oltre».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/36

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «180 giorni».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/37

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «120 giorni dalla» aggiungere le seguenti: «data di».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/38

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «d'intesa con».

10.1000 testo 2/39

CASSON, BIANCHI, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «su parere conforme del».

10.1000 testo 2/40

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dei dati personali» aggiungere le seguenti: «nonché le competenti commissioni parlamentari».

10.1000 testo 2/41

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di consultazione» aggiungere le seguenti: « cartacea ed informatica».

10.1000 testo 2/42

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

10.1000 testo 2/43

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

10.1000 testo 2/44

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «Il decreto stabilisce, altresì,» con le seguenti: «Con successivo decreto sono stabiliti, nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione».

10.1000 testo 2/45

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

10.1000 testo 2/46

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il decreto stabilisce, altresì,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.».

10.1000 testo 2/47

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «che lo vorranno» con la seguente: «interessati.».

10.1000 testo 2/48

BIANCONI

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di Medicina Generale» con le parole: «di fiducia.».

10.1000 testo 2/49

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «registrarle in» aggiungere la seguente: «formato cartaceo in appositi».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

10.1000 testo 2/50

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «dedicati presso» aggiungere le seguenti: «appositamente costituiti nelle».

10.1000 testo 2/51

Ignazio MARINO, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, BASSOLI, BIANCHI, CHIAROMONTE, BOSONE, GUSTAVINO, PORETTI

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodo logico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute».

10.1000 testo 2/52

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/53

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sopprimere il comma 3).

10.1000 testo 2/54

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sopprimere il comma 3.

10.1000 testo 2/55

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 3, premettere il seguente:

«03. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo».

10.1000 testo 2/56

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi *spot* nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.1000 testo 2/57

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/58

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «degli stessi».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17

del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/59

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 3, dopo le parole: «degli stessi» aggiungere le seguenti: «in formato cartaceo».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/60

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 3, dopo le parole: «le formalità» aggiungere le seguenti: «connesse».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/61

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), al comma 3, dopo le parole: «le certificazioni» aggiungere le seguenti: «appositamente rilasciate».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17

del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 testo 2/62

CASSON, Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA

All'emendamento 10.1000 (testo 2), dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

10.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 10.1000, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni finali*). – È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina Generale e registrarle in Uffici dedicati presso le Aziende Sanitarie Locali, le modalità di conservazione delle DAT presso le Aziende Sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del medesimo si provvede

nell'ambito delle risorse umane e strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

10.1000

IL RELATORE

All'emendamento 10.1000, sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni finali*). – È istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, da adottare entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1. Il decreto stabilisce altresì i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di Medicina Generale e registrarle in Uffici dedicati presso le Aziende Sanitarie Locali, le modalità di conservazione delle DAT presso le Aziende Sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al registro di cui al comma 1.

3. La dichiarazione anticipata di trattamento, le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni, e qualsiasi altro documento sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.

10.1

BIANCONI, CASTRO, TOFANI, DI STEFANO, DE ECCHER, LICASTRO SCARDINO, GALIOTO, SANTINI, ZANETTA, TANCREDI, BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (*Disposizioni finali*). – 1. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento non configura, ai fini della presente legge, dato sensibile ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. È istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso l'Istituto Superiore di Sanità. In tale registro sono inseriti anche i dati dei medici che

hanno prestato assistenza nella redazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

3. L'archivio unico nazionale informatico è consultabile, in via telematica, unicamente dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in stato di incapacità.

4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2.

5. La dichiarazione anticipata di trattamento, la copia della stessa e qualsiasi altro documento, sia cartaceo sia elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti, non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altro tributo.».

10.2

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. – 1. Il Ministro lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, ciascuno per le proprie competenze, si attivano affinché le disposizioni della presente legge siano pubblicizzate in tutto il territorio nazionale, nelle forme ritenute più opportune dai medesimi Ministri.

2. Nell'ambito dell'attività di pubblicizzazione prevista dal comma 1 è, in particolare, curata la diffusione dell'informazione presso gli istituti della scuola secondaria di secondo grado e presso le aziende sanitarie locali e ospedaliere, anche tramite la distribuzione di appositi opuscoli divulgativi.

3. L'informazione sulle disposizioni della presente legge è, altresì, assicurata prevedendo la diffusione di appositi spot nell'ambito della programmazione nazionale e regionale della RAI-Radiotelevisione italiana spa. Gli *spot* devono essere trasmessi con frequenza giornaliera nelle ore di massimo ascolto e per la durata di un mese continuativo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

10.4

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 26 e 40 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante per la protezione dei dati personali disciplina con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di conservazione, accesso e comunicazione dei dati personali di cui al periodo precedente. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Garante per la protezione dei dati personali può adottare altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nelle forme di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo.».

10.5

CASSON, Ignazio MARINO, PORETTI, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, DELLA MONICA, ASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

10.6

CENTARO

Al comma 1 sopprimere la parola: «non».

10.7

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 1 sopprimere la parola: «non».

10.8

MUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È istituito il registro generale pubblico delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso il Ministero di Grazia e Giustizia».

Al comma 4 sostituire le parole: «d'intesa con il presidente del consiglio del notariato» con le seguenti: «di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia».

10.9

RIZZI

Al comma 2, dopo la parola: «presso», inserire le seguenti: «il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed».

10.11

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Consiglio nazionale del notariato.».

10.14

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, le parole: «il Consiglio Nazionale del notariato» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministero dell'Interno» ed al comma 4 le parole: «il presidente del consiglio del notariato» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell'Interno».

10.12

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato.» con le seguenti «Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche So-

ciali » e sopprimere, al comma 3, le parole: «, unicamente dai notai» e al comma 4, le parole: «e d'intesa con il presidente del consiglio del notariato,».

10.13

ASTORE, CAFORIO, PARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato» con: «Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali».

Conseguentemente al comma 3 sopprimere le parole: «dai notai».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere le parole: «e d'intesa con il presidente del consiglio del notariato ()».

10.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2 dopo le parole: «archivio unico nazionale informatico presso il» sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato» con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.».

10.15

SACCOMANNO, GRAMAZIO

Al comma 2 sostituire le seguenti parole: «il Consiglio nazionale del notariato» con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.16

SACCOMANNO

Al comma 2 sostituire le parole: «Consiglio nazionale del notariato» con le seguenti: «Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali».

10.17

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, sostituire la parola: «Consiglio nazionale del notariato.» con le seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.18

GERMONTANI

Al comma 2, sostituire la parola: «Consiglio nazionale del notariato.» con le seguenti: «Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali».

10.19

GERMONTANI

Al comma 2, dopo le parole: «presso il Consiglio nazionale del notariato» aggiungere le seguenti parole: «o presso il Ministero dell'Interno, secondo il soggetto che raccoglie la dichiarazione».

10.20

CENTARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

10.21

RIZZI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contenuto della DAT deve altresì essere riportato sulla tessera sanitaria magnetica del titolare».

10.22

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 3, sopprimere la parola: «, unicamente dai notai».

10.24

SACCOMANNO

Al comma 3, sopprimere le parole: «dai notai».

10.23

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la parola: «unicamente» sostituire le parole: «dai notai» con le seguenti: «dal dichiarante, dal fiduciario,».

10.25

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «unicamente dai notai,» aggiungere le seguenti: «dai giudici di pace, dai cancellieri e dai collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello dei tribunali e delle preture, dai segretari delle procure della Repubblica, dai presidenti delle province, dai sindaci, dagli assessori comunali e provinciali, dai presidenti dei consigli comunali e provinciali, dai presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, dai segretari comunali e provinciali e dai funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia,».

10.26

GERMONTANI

Al comma 3, dopo le parole: «unicamente dai notai,» aggiungere le seguenti: «dai consiglieri provinciali e dai consiglieri comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco,».

10.27

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «unicamente da notai» aggiungere le seguenti: «o dai pubblici ufficiali che hanno redatto la dichiarazione anticipata di trattamento.».

10.28

GERMONTANI

Al comma 3 dopo le parole: «unicamente dai notai,» aggiungere le seguenti: «dagli avvocati.».

10.29

SACCOMANNO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, con decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le regole tecniche, le modalità di tenuta e consultazione del registro di cui al comma 2, i termini, le forme e le modalità attraverso i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le DAT presso il medico di medicina generale e registrarle in uffici dedicati delle aziende sanitarie locali competenti per circoscrizione territoriale; vengono fissate, altresì, le modalità di conservazione delle DAT presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica nel costituendo registro nazionale delle DAT, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali».

10.30

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» sopprimere le seguenti: «e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del notariato.».

10.31

SACCOMANNO, GRAMAZIO

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale del notariato».

10.32

PORETTI, CHIAROMONTE, PERDUCA, BONINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e d'intesa con il presidente del consiglio del notariato,».

10.33

PASTORE

Al comma 4, sostituire le parole: «presidente del consiglio» con le seguenti: «il consiglio nazionale».

10.34

GERMONTANI

Al comma 4, dopo le parole: «presidente del consiglio del notariato» aggiungere le seguenti: «e con il presidente del consiglio nazionale forense,».

10.35

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 4, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «è approvato il modello di cui al comma 1 articolo 6 per il rilascio della dichiarazione anticipata di trattamento» e dopo le parole per la: «consultazione del Registro di cui al comma 2» aggiungere le altre: «nonché le modalità atte a garantire la corretta trasmissione della dichiarazione anticipata di trattamento di cui al precedente comma 2 dell'articolo 6».

10.36

BAIO, GUSTAVINO, D'UBALDO, LUSI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con scadenza annuale, relaziona al Parlamento sulla situazione dello stato dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3-bis e sull'attuazione della presente legge».

10.37

GHIGO, SACCOMANNO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con scadenza annuale, relaziona al Parlamento sullo stato di applicazione della legge».

10.38

D'ALIA, FOSSON, PETERLINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetti dal momento della sua redazione e sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'articolo 6, primo comma, della presente legge».

10.39

MUSSO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. La presente normativa trova applicazione anche ai cittadini stranieri che abbiano la residenza abituale nello Stato italiano.».

10.0.1

Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ruoli professionali, formazione del personale e stabilizzazione del personale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definiti:

- a) i ruoli e i profili professionali degli operatori inseriti nella rete per le cure palliative, in particolare per i laureati in medicina e chirurgia;
- b) i criteri per l'accesso ai concorsi presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private per il personale medico, sanitario e socio-sanitario;
- c) i criteri per l'accesso alle selezioni per l'affidamento del ruolo di direttore o responsabile medico e di coordinamento infermieristico delle UCP, dei centri residenziali di cure palliative hospice e dei servizi specialistici di cure palliative domiciliari.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce:

- a) un programma formativo obbligatorio, con certificazione formale, per il personale sanitario e socio-sanitario, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera b);
- b) un programma formativo professionalizzante post-laurea in medicina, indipendente dai percorsi formativi inseriti in corsi di specializzazione riferiti a differenti settori scientifici disciplinari;
- c) un programma formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nella rete per le cure palliative.

3. In attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, definisce un percorso formativo, omogeneo su tutto il territorio nazionale e specifico per ciascuna figura professionale, per l'accesso a programmi di aggiornamento continui del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nell'assistenza ai malati terminali.

4. In attesa dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le ASL e le aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari, gli ospe-

dali classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.

5. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, riportando la specifica dicitura "Concorso per posto di dirigente medico in cure palliative".

6. Ai concorsi di cui al presente articolo possono accedere i laureati in medicina in possesso dei requisiti previsti dal comma 7.

7. La riserva di cui al comma 4, opera a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi e a titolo di incarico provvisorio di dirigente medico, indipendentemente dalla disciplina nella quale era stato bandito l'incarico, presso strutture situate in ASL o in aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o presso IRCCS autorizzati dalle regioni alla erogazione per le cure palliative e facenti perciò parte delle reti regionali per le cure palliative. Il periodo complessivo di diciotto mesi di attività in incarico provvisorio può essere ritenuto valido ai fini dell'ammissione al concorso anche se svolto in strutture autorizzate in regioni diverse.

8. La riserva di cui al comma 4, opera altresì a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativo, presso una organizzazione *profit* o *non profit*, autorizzata da almeno sei anni all'erogazione di cure palliative dalla regione nella quale opera e convenzionata per un periodo di almeno quattro anni per tale attività con ASL ed aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o con IRCCS. Durante il suddetto periodo di attività, i soggetti devono aver assistito un numero di malati in fase avanzata e terminale di malattia non inferiore a cento. Le certificazioni del periodo di attività e del numero minimo di malati assistiti devono essere rilasciate dal responsabile legale dell'organizzazione *profit* o *non profit* presso la quale il soggetto ha prestato la propria attività. Qualora il soggetto abbia prestato la propria opera presso differenti organizzazioni, il periodo cumulativo non deve comunque risultare inferiore a diciotto mesi e il numero dei malati assistiti durante il periodo non deve essere inferiore a cento. I soggetti devono altresì essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative»

di almeno ottanta ore, tenuto dalle regioni, dalle università, da società scientifiche che abbiano quale fine statutario la diffusione delle cure palliative o da agenzie anche private, purché convenzionate con le regioni o con le università.».

10.0.2

Ignazio MARINO, BASSOLI, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Collocamento anticipato in quiescenza)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

2. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, ad una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare, qualora all'interno dello stesso nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, pur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.

4. Il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipenden-

temente dalla sua età anagrafica e dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, e non è cumulabile con benefici analoghi ai fmi pensionistici.

5. Ai fmi della presente legge, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo dei parenti o degli affini entro il quarto grado della persona assistita, ovvero chi con quest'ultima convive stabilmente avendo la medesima residenza anagrafica, e che svolge un'attività lavorativa.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

10.0.3

RIZZI

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti articoli:

«Art-10-bis.

(Promozione delle cure palliative)

1. È riconosciuto e tutelato il diritto del singolo di accedere a terapie del dolore di qualsiasi origine, con particolare riguardo al dolore severo negli stati di patologia oncologica, degenerativa progressiva e di dolore cronico benigno.

2. Ai fini di cui al comma 1, con il presente articolato si intende:

a) promuovere l'adeguamento strutturale del SSN alle esigenze assistenziali connesse al trattamento dei pazienti affetti da dolore severo;

b) incentivare la realizzazione, a livello regionale, di progetti indirizzati al miglioramento del processo assistenziale rivolto al controllo del dolore di qualsiasi origine;

c) perseguire l'aggiornamento dei LEA come strumento di adeguamento dell'offerta di servizi alle specifiche esigenze assistenziali dei pazienti affetti da dolore severo in fase terminale e delle loro famiglie;

d) promuovere la realizzazione di programmi regionali di cure palliative domiciliari integrate;

e) semplificare le procedure di distribuzione e facilitare la disponibilità dei medicinali utilizzati nel trattamento del dolore severo al fine di agevolare l'accesso dei pazienti alle cure palliative, mantenendo controlli adeguati volti a prevenirne abusi e distorsioni;

f) promuovere il continuo aggiornamento del personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale sui protocolli diagnostico-terapeutici utilizzati nella terapia del dolore;

g) utilizzare la comunicazione istituzionale come strumento di informazione ed educazione sulle potenzialità assistenziali delle terapie del dolore e sul corretto utilizzo dei farmaci in esse impiegati».

Art. 10-ter.

(Proseguimento del Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative)

1. Con accordo da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta al Progetto «Ospedale senza Dolore», che prosegue il proprio *iter*, è adottato il programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario nazionale, di nuove strutture dedicate all'assistenza palliativa e di supporto per i pazienti la cui patologia non risponde ai trattamenti disponibili e che necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro familiari.

2. Con l'accordo di cui al comma precedente sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture dedicate all'assistenza palliativa. Tali strutture dovranno essere dirette da un anestesista-rianimatore con comprovata ed operativa esperienza almeno quinquennale nell'ambito della terapia antalgica.

3. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione al Ministero della salute di appositi progetti regionali, redatti secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450.

Art. 10-quater.

(Livelli di assistenza in materia di cure domiciliari palliative integrate)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede alla revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, relativamente all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore dei malati terminali, al fine di agevolare l'accesso dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a patologie oncologiche, degenerative progressive o da dolore cronico benigno a cure domiciliari palliative integrate.

2. Nell'ambito dei livelli assistenziali di assistenza di cui al comma precedente e degli ulteriori livelli di assistenza eventualmente individuati a livello regionale, è demandata alle regioni, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, l'adozione di uno specifico pro-

gramma pluriennale che definisca l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie o altre patologie degenerative progressive, ovvero affetti da dolore cronico benigno, nel caso di dimissione dal presidio ospedaliero pubblico o privato e della prosecuzione delle necessarie terapie in sede domiciliare.

3. Il programma di cui al comma precedente definisce i criteri e le procedure per la stipula di convenzioni tra la regione e le organizzazioni private senza scopo di lucro operanti sul territorio, funzionali alla migliore erogazione dei servizi di cui al presente articolo. In particolare, sono definiti i requisiti organizzativi, professionali ed assistenziali che le organizzazioni private devono possedere ai fini della stipula delle convenzioni e specificate le modalità di verifica dell'attività dalle medesime svolta, sia sul piano tecnico che amministrativo.

4. Ai fini del coordinamento e dell'integrazione degli interventi sanitari ed assistenziali nei programmi di cure domiciliari palliative, le Regioni promuovono la stipula di convenzioni con gli enti locali competenti territorialmente.

Art. 10-quinquies.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nelle terapie del dolore)

1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emanato il 18 maggio 2004, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004, in tal caso, ai fini della prescrizione, devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta per il discarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira.

2. Le strutture private accreditate ed i singoli medici, dipendenti dal S.S.R. o libero-professionisti, che si occupano di assistenza ai malati in fase terminale, anche domiciliare, sono autorizzati a prescrivere, nelle terapie del dolore, farmaci analgesici ed adiuvanti le cure palliative, utiliz-

zando il ricettario di cui al decreto del Ministero della salute 24 maggio 2001».

Art. 10-sexies.

(Formazione ed aggiornamento del personale sul trattamento del dolore severo nella fase terminale)

1. Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, provvede affinché il personale medico e sanitario impegnato nei programmi di cure palliative domiciliari o impegnato nell'assistenza ai malati terminali consegua crediti formativi in terapia del dolore severo.

2. Le regioni, nell'ambito della loro competenza in materia di istruzione e formazione professionale, valutano l'opportunità di procedere all'istituzione di scuole di formazione professionale per la preparazione del personale da destinare alla realizzazione del programma di cure palliative domiciliari integrate di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10-septies.

(Campagne informative)

1. Lo Stato e le Regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità ed i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di trattamento del dolore severo nelle patologie neoplastiche o degenerative progressive. Nelle campagne di cui al periodo precedente è inclusa una specifica comunicazione sull'importanza di un corretto utilizzo dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore e sui rischi connessi ad un abuso o ad un uso non appropriato delle sostanze in essi contenute.

2. Le regioni, le aziende sanitarie ed ospedaliere e le altre strutture sanitarie di ricovero e cura garantiscono massima pubblicità agli utenti del servizio sui processi applicativi adottati in attuazione delle linee guida «Ospedale senza dolore», attivando specifici meccanismi di misurazione del livello di soddisfazione del paziente e registrazione di eventuali disservizi.

10.0.4

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Norme in materia di cure palliative)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, la presente legge disciplina l'istituzione della rete per le cure palliative, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipendentemente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.

2. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) "cure palliative": l'insieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esito infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica;

b) "malato terminale": la persona affetta da una malattia progressiva e in fase avanzata, in rapida evoluzione e a prognosi infausta, non più suscettibile di terapia etiopatogenetica volta alla guarigione, caratterizzata da una aspettativa di vita di norma valutata in sei mesi, in base a indicatori prognostici validati scientificamente, se presenti, e alla esperienza, scienza e coscienza dell'*équipe* curante;

c) "rete di cure palliative": l'insieme dei servizi regionali dedicati al miglioramento dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile, già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni contenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2000, e nell'accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2001;

d) "unità di cure palliative" (UCP): una unità sanitaria in grado di erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-*hospice*, al domicilio, in ambulatorio, in *day hospital* e di garantire attività consulenziali presso le unità di degenza ospedaliere e le strutture socio-sanitarie. L'UCP è composta da personale opportunamente preparato nelle cure palliative specialistiche ed è costituita dalle seguenti figure professionali: medici, dei quali uno con funzione di responsabile, infermieri, dei quali

uno con funzione di coordinatore, operatori di supporto, psicologi e fisioterapisti.

3. Al fine di garantire omogeneità sul territorio nazionale, la rete per le cure palliative è costituita da una aggregazione funzionale e integrata di servizi distrettuali ed ospedali eri, sanitari, socio-sanitari e sociali, individuati in ogni regione:

a) in almeno una UCP in ogni ASL, con funzioni di coordinamento e di erogazione di cure palliative specialistiche, presso i centri residenziali di cure palliative-*hospice*, al domicilio, in ambulatorio, in *day hospital* e presso le unità di degenza per acuti e le strutture sociosanitarie;

b) nei servizi territoriali per l'assistenza domiciliare, costituiti da personale opportunamente formato nelle cure palliative;

c) tra medici di medicina generale, opportunamente formati nelle cure palliative e preferibilmente organizzati in forme associative;

d) nella rete delle strutture sanitarie di ricovero e cura, in particolare delle unità ospedaliere maggiormente interessate da un punto di vista epidemiologico alle problematiche di fine vita;

e) nella rete delle strutture socio-sanitarie;

f) nella rete dei servizi socio-assistenziali forniti dagli enti locali;

g) nella rete dell'emergenza-urgenza;

h) nella rete della continuità assistenziale;

i) nelle organizzazioni *non profit*, sia quali soggetti di supporto alle UCP sia quali soggetti erogatori accreditati.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, a definire:

a) i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali;

b) gli strumenti di adeguamento dell'offerta dei servizi, nonché i criteri tecnologico-strutturali ed organizzativi qualificanti i punti costituenti la rete assistenziale, in particolare per i centri residenziali di cure palliative-*hospice* e per le cure palliative domiciliari, di base e specialistiche;

c) il sistema di verifica di qualità dei servizi offerti;

d) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'accredimento dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, erogatori di cure palliative nelle differenti sedi di offerta dell'assistenza, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-*hospice* ed al domicilio;

e) le tariffe di riferimento nazionali per l'erogazione delle cure palliative nelle differenti sedi di offerta dell'assistenza, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-*hospice*, al domicilio, sia nel caso di presa in carico globale del malato sia nel caso di interventi consulenziali

specialistici con caratteristiche di estemporaneità, in ambulatorio, in *day-hospital*.

5. Ai fini della realizzazione della rete per le cure palliative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:

a) definire l'utenza potenziale della rete per le cure palliative a livello regionale e locale, sia per le patologie oncologiche sia per quelle non oncologiche;

b) definire l'assetto organizzativo della rete per le cure palliative al fine di prevedere:

1) l'istituzione di almeno una UCP specialistica presso ciascuna ASL, al CUI responsabile è affidato il coordinamento della rete a livello locale;

2) l'erogazione delle cure palliative di base e specialistiche al domicilio, nei centri residenziali di cure palliative-*hospice*, negli ambulatori, in *day-hospital*, nonché delle attività consulenziali presso le unità di degenza ospedaliera e le strutture socio-sanitarie;

3) la continuità delle cure sulle ventiquattro ore e per trentosessantacinque giorni l'anno al domicilio e presso ciascun centro residenziale di cure palliative-*hospice* da parte di équipe assistenziali specificamente formate sulle cure palliative;

4) l'erogazione diretta e gratuita di tutti i farmaci, le strumentazioni, i presidi e gli ausili per l'assistenza domiciliare, in particolare per i farmaci contro il dolore e contro altri sintomi principali, in particolare la dispnea, e per l'ossigenoterapia;

5) la presa in carico del malato entro quarantotto ore dalla richiesta, nel caso risultino soddisfatti i criteri di ammissione;

6) l'integrazione tra i punti della rete per le cure palliative e tra i soggetti che in essa operano, in particolare tra i medici di medicina generale e gli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali che prestano la propria attività in strutture territoriali e in quelle specialistiche per le cure palliative;

7) l'integrazione della rete per le cure palliative con la rete dell'emergenza-urgenza e con i servizi di continuità assistenziale;

c) definire i requisiti tecnologici-strutturali e organizzativi per l'accreditamento dei soggetti erogatori di cure palliative, pubblici e privati, *profit* e *non profit*, nelle differenti sedi di offerta dell'assistenza di cui alla lettera b), numero 1), in applicazione di quanto stabilito a livello nazionale;

d) definire il sistema tariffario per le attività effettuate nelle diverse sedi assistenziali, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-*hospice*, in applicazione di quanto stabilito a livello nazionale;

e) fissare gli indici di posti letto dei centri residenziali di cure palliative-*hospice* ogni 10.000 residenti e il tasso annuo di copertura dei bisogni di assistenza domiciliare di cure palliative, in attuazione di quanto stabilito dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43;

f) approvare le linee guida per la stipula delle convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, specializzate nel settore delle cure palliative, per la loro integrazione nella rete assistenziale;

g) approvare il piano regionale di formazione, obbligatorio per il personale da inserire nella rete per le cure palliative, e quello di aggiornamento continuo per il personale già operante;

h) istituire un organismo per il coordinamento ed il monitoraggio del livello di implementazione del programma per le cure palliative e per l'attuazione di un sistema di rilevazione degli indicatori previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003, e dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43;

i) definire un programma di ricerca specificamente dedicato alle tematiche delle cure palliative;

j) sostenere le organizzazioni *non profit* attive nel settore dell'aiuto ai malati terminali, in particolare le associazioni di volontariato, definendo le modalità del supporto e favorendo l'integrazione nella rete per le cure palliative;

k) sperimentare modelli assistenziali innovativi, soprattutto nell'ambito degli interventi domiciliari e per i minori e nel settore delle cure palliative per i malati non oncologici.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

10.0.5

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali utilizzati nel controllo del dolore e disposizioni in materia di tecnologie per il trattamento del dolore severo)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi

delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di trattamento del dolore, stabilisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) linee guida per la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa;

b) linee guida per la definizione del sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie, in particolare per la neurostimolazione antalgica elettrica, per la neuromodulazione spinale e per le tecniche percutanee di trattamento del dolore secondario a fratture vertebrali.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate e sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnicospinosa, con le medesime procedure di cui al comma 1.

3. All'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Per la prescrizione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dall'allegato III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta ai fini del scarico nel registro previsto dall'articolo 60, comma 1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla persona che li ritira. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis.";

b) al comma 7, sono premesse le seguenti parole: "Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,"; le parole da: "in corso di patologia" fino a: "da oppiacei" sono sostituite dalle seguenti: "o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei" e le parole: "nell'allegato III-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella II, sezione A,";

c) al comma 8, sono premesse le seguenti parole: "Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente,"; le parole: "nell'allegato 111-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella II, sezione A," e le parole da: "in corso di patologia" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "o che necessitano di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei".

4. All'articolo 45, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, le parole: "sulle ricette previste dal comma h) sono sostituite dalle seguenti: "sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis"».

10.0.6

Ignazio MARINO, BIANCHI, BASSOLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Osservatorio nazionale per le cure palliative)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale per le cure palliative, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di:

a) monitorare lo sviluppo omogeneo della rete per le cure palliative a livello nazionale attraverso la verifica degli indicatori e degli *standard* nazionali previsti dal regolamento di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43;

b) controllare il livello di erogazione delle prestazioni dei centri facenti parte delle reti regionali o comunque operanti nel settore assistenziale delle cure palliative;

c) verificare l'adeguatezza dei sistemi tariffari e l'utilizzo dei fondi nazionali finalizzati allo sviluppo delle cure palliative;

d) monitorare il consumo di farmaci indicativi dell'adeguatezza dello sviluppo della rete per le cure palliative, in particolare degli oppioidi e degli altri principi attivi utilizzati nella lotta contro il dolore;

e) elaborare un'analisi comparativa dei modelli erogativi regionali;

f) definire una tassonomia nazionale nel settore delle cure palliative.

2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, definisce le modalità ed i criteri di organizzazione dell'Osservatorio.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti di rispettiva competenza e nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma della Costituzione, all'attuazione di campagne di informazione dei cittadini sulle cure palliative e sulla terapia del dolore, nonché sulle modalità e sui criteri di accesso alla rete per le cure palliative, nonché all'attuazione di campagne di informazione sull'utilizzo dei farmaci usati per il controllo dei sintomi e dei farmaci oppioidi nel trattamento del dolore.».

10.0.7

BASSOLI, Ignazio MARINO, CHIAROMONTE, Leopoldo DI GIROLAMO, COSENTINO, PORETTI, DELLA MONICA, ASTORE, BOSONE

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È tutelato e garantito il diritto di accesso alla rete di cure palliative da parte della persona con malattia in fase terminale nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, la rete di cure palliative, attraverso un'*équipe* multiprofessionale specializzata in cure palliative, definisce un programma di cura individuale per il paziente e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

a) tutela della libertà e della dignità della persona e delle sue decisioni di fine vita;

b) tutela e promozione della qualità di vita in caso di malattia in fase terminale;

c) adeguato sostegno socio-sanitario della persona malata e della famiglia.».

10.0.8

BOSONE, BIANCHI, BASSOLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Leopoldo DI GIROLAMO, GUSTAVINO, Ignazio MARINO, PORETTI, RUTELLI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(La rete per la cura e l'assistenza del coma e dello stato neurovegetativo)

1. Nel rispetto dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari a:

a) individuare per ogni regione il fabbisogno delle Unità di Risveglio, dei posti letto di accoglienza permanente da collocare sia in strutture assistenziali sia a domicilio e che costituiscono, nell'insieme, la Rete per la Cura e l'Assistenza dei pazienti in coma, in stato di minima coscienza o in stato neurovegetativo – Rete Stato Neurovegetativo (R.S.N.);

b) definire gli strumenti tecnologici strutturali e organizzativi per raggiungere gli standard qualificanti la Rete di cui alla lettera *a)*;

c) definire i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'accREDITAMENTO dei soggetti pubblici e privati, *profit* e *non profit*, facenti parte della Rete nelle diverse sedi di offerta delle cure e dell'assistenza;

d) stabilire le tariffe di riferimento nazionali per i diversi *standard* di cura e assistenza previsti nell'ambito della Rete, ivi compresa per la presa in carico globale a domicilio del paziente, da parte dell'erogatore del servizio;

e) definire i servizi materiali e immateriali forniti dal sistema sanitario nazionale e regionale ai familiari dei pazienti di cui alla lettera *a)*;

f) istituire un registro nazionale per i pazienti in stato di minima coscienza e in stato neurovegetativo.».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord. 1

CALABRÒ, RELATORE

All'articolo 1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e che nessuno» con le seguenti: «e nessuno»;

All'articolo 1, al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «garantisce che in casi» con le seguenti: «garantisce che, in casi» e le parole: «ed agli obiettivi di cura» con le seguenti: «od agli obiettivi di cura,»;

All'articolo 1, al comma 2, sostituire la parole: «Garantisce» con le seguenti: «La presente legge garantisce»;

All'articolo 2, al comma 3, sopprimere la parola: «così» e, dopo le parole: «relazione medico-paziente» inserire le seguenti: «ai sensi del comma 2»;

All'articolo 2, al comma 4, sostituire le parole: «trattamento sanitario,» con le seguenti: «trattamento sanitario»;

All'articolo 2, al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «salvaguardia della salute» inserire la seguente: «psicofisica».

All'articolo 3, al comma 2, sostituire la parola: «conformi» con le seguenti: «in conformità».

All'articolo 3, al comma 3, sostituire le parole: «giovanimo, può altresì» con le seguenti: «giovanimo. Può altresì» e la parola: «avessero» con la seguente: «, abbiano».

All'articolo 3, al comma 4, sostituire le parole: «e altamente» con le seguenti: «o altamente».

All'articolo 3, al comma 5, sostituire le parole: «dichiarazione anticipata di volontà» ovunque ricorrano, con le seguenti: «dichiarazione anti-

cipata di trattamento» e sostituire le parole: «salute ad eccezione» con le seguenti: «salute, ad eccezione».

All'articolo 3, al comma 6, sostituire le parole: «alimentazione ed idratazione» con le seguenti: «l'alimentazione e l'idratazione».

All'articolo 3, al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «Tali medici» inserire le seguenti: «, ad eccezione del medico curante,».

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: «articolo 6» con le seguenti: «articolo 6,».

All'articolo 4, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e devono essere formulate in modo chiaro».

All'articolo 4, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «indefinitamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti» con le seguenti: «rinnovata più volte, con la forma e le modalità prescritte dal comma 1».

All'articolo 4-bis, inserire la seguente rubrica: «Assistenza ai soggetti in stato vegetativo».

All'articolo 4-bis, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «azienda sanitaria regionale in cui» con le seguenti: «ASL di competenza regionale nel cui territorio».

All'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «nelle dichiarazioni anticipate» con le seguenti: «nella dichiarazione anticipata di trattamento».

All'articolo 5, al comma 2, dopo la parola: «fiduciario» sono inserite le seguenti: «è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e». Conseguentemente, dopo le parole: «le volontà» sopprimere le seguenti: «ed è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico».

All'articolo 5, al comma 3, dopo la parola: «curante» inserire le seguenti: «non può in alcun modo modificare la dichiarazione anticipata di trattamento». Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

All'articolo 5, al comma 6, sostituire la parola: «fosse» con la seguente: «sia».

All'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole: «La volontà espressa» con le seguenti: «Le volontà espresse», la parola: «è» con la seguente: «sono» e la parola : «presa» con la seguente: «prese».

All'articolo 6, al comma 4, sostituire le parole: «le dichiarazioni anticipate» con le seguenti: «la dichiarazione anticipata», le parole: «siano

più corrispondenti» con le seguenti: «sia più corrispondente» e la parola: «disattenderle» con la seguente: «disattenderla».

All'articolo 6, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «Tale parere» con le seguenti: «Il parere espresso dal collegio».

All'articolo 7, al comma 3, sostituire la parola: «darne» con la seguente: «dare».

All'articolo 8, al comma 3, sostituire le parole: «le copie degli stessi» con le seguenti: «le copie della stessa» e le parole: «ad essi connessi e da essi dipendenti» con le seguenti: «ad esse connesso e da esse dipendente».

ORDINI DEL GIORNO

G/0/10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368/1/12

SACCOMANNO, RIZZI, FOSSON, D'ALIA, BIANCONI, RIZZOTTI, GHIGO, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO, MASSIDDA, DI GIACOMO, DE LILLO, PETERLINI

Il Senato,

premesso che:

«ogni anno in Italia ci sono 250.000 malati terminali di cui 160.000 oncologici e 90.000 affetti da altre patologie (come quelle cardiache, respiratorie, neurologiche)» e che «tutti questi dovrebbero avere diritto ad un'assistenza di fine vita in strutture dedicate, gli *hospice*, o a domicilio, con personale adeguato e preparato» e che «purtroppo solo il 40 per cento dei malati oncologici ha accesso a un processo di cure palliative, contro meno dell'1 per cento dei non oncologici, che sono assistiti in maniera temporanea e discontinua»;

considerato che:

con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 («Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998-2000») convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39 e che furono stanziati oltre 400 miliardi di lire per realizzare centri residenziali di cure palliative-*hospice*;

considerato altresì che:

nel 2001 avviene il riconoscimento delle cure palliative quali LEA definendole «attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di malati terminali» e che con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio 2007, n. 43, sono stati fissati otto *standard* che le Regioni devono raggiungere per poter dimostrare di aver garantito l'erogazione di questo LEA su tutto il territorio nazionale;

valutando altresì che:

al momento l'auspicata rete assistenziale di cure palliative non ha ridotto la differenza tra le diverse Regioni di cure erogate atte a ridurre il dolore fisico e a fronteggiare attraverso un approccio multidisciplinare i bisogni correlati, quali quelli psicologici, morali, sociali e spirituali con la inevitabile conseguenza di esperienze soggettive, che nel dramma della malattia mortificano oltre la quantità della vita la qualità della stessa,

impegna il Governo:

a completare il programma di *hospice* su tutto il territorio nazionale;

ad articolare gli stessi con le assistenze domiciliari e ambulatoriali al fine di accogliere, curare e assicurare il malato terminale ed il nucleo familiare offrendo il sostegno fino all'*exitus*;

a disporre l'eliminazione di barriere burocratiche a favore delle più avanzate cure di terapia del dolore, promuovendo una revisione normativa sul consumo delle sostanze psicotrope per favorire l'accesso agli oppiacei e alle altre sostanze utilizzate nelle cure palliative;

a inserire le cure palliative nella formazione universitaria del personale sanitario;

a realizzare campagne istituzionali di comunicazione destinate ad informare i cittadini sulle modalità e i criteri di accesso ai programmi di cure palliative, nonché sull'importanza dei farmaci impiegati nelle terapie del dolore.

G/0/10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368/2/12
PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

considerato che:

secondo la vigente normativa la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50% a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50% a carico dei Comuni, con l'eventuale compartecipazione dell'utente secondo i regolamenti regionali o comunali (allegato 1 D.P.C.M. 14 febbraio del 2001, richiamato nell'articolo 54 della legge 289 del 2002);

l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo 109 del 1998 prevede che la compartecipazione dell'utente alle spese di degenza debba avvenire considerando non già il reddito dell'intero nucleo familiare, bensì la situazione economica del solo assistito;

i Comuni disattendono questa norma, basando la compartecipazione sul reddito dell'intero nucleo familiare arrivando anche a chiedere il pagamento dell'intero 50% della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune;

avverso tali richieste illegittime, grazie a diversi pazienti e loro familiari che si sono rivolti all'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), si è più volte pronunciata la recente giurisprudenza amministrativa e ordinaria con sentenze e ordinanze cautelari (TAR Sicilia - se-

zione distaccata di Catania, n. 42 dell'11 gennaio 2007; Tar Lombardia-Milano, Ordinanza n. 602/08; TAR Toscana, sezione III, ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, TAR Toscana, sezione II, ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana sezione II, ordinanza n. 291/2008; Sentenza 174/08 Tribunale di Lucca; Giudice di Pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006), sul punto si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all'ordinanza del TAR Toscana, sezione II, n. 43/08 del 17 gennaio 2008. il Supremo organo di giustizia amministrativa ha cassato le doglianze dell'amministratore ritenendo sussistenti sia il *fumus boni iuris* - la bontà ad un sommario esame delle considerazioni in punto di diritto - che il grave pericolo economico per gli anziani assistiti, stante la sproporzione fra i redditi percepiti dagli stessi e le somme richieste dalla pubblica amministrazione;

nonostante ciò molti Comuni d'Italia, ASL e RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del D.P.C.M. cui l'articolo 3, comma 2-ter del decreto legislativo 109 del 1998 fa riferimento, finalizzato ad «evidenziare la situazione economica del solo assistito»;

impegna il Governo:

all'adozione del DPCM citato al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure compensative a beneficio di coloro che si trovino o si siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 12 marzo 2009

31^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,25.

(1107) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il Governo ha inviato una prima nota con la quale era stata quantificata la quota dell'otto per mille che spetterebbe alla Tavola valdese relativamente alle scelte inespresse (pari a 10,8 milioni di euro). Successivamente è stata inviata una seconda nota nella quale sono indicati i provvedimenti coperti per il triennio 2009-2011 sull'otto per mille di competenza statale. Per verificare gli effetti del provvedimento in titolo, manca ancora l'ultimo dato: ossia quale sarebbe per il 2009-2011 la quota residua attesa dell'otto per mille a gestione statale, tenuto conto delle somme da corrispondere alla Tavola valdese (quantificata in 10,8 milioni di euro) al netto delle somme impiegate a copertura indicate nella seconda nota. Appare quindi necessario acquisire

tale ulteriore elemento, al fine di poter valutare i profili di copertura finanziaria del provvedimento, in relazione al meccanismo delle risorse dell'otto per mille e alla luce delle autorizzazioni di spesa che trovano in tali risorse la loro fonte di finanziamento. Evidenzia al riguardo la necessità di una pronta risposta su tale punto da parte dell'Esecutivo, al fine di poter concludere l'esame del provvedimento nella successiva seduta della Sottocommissione. Sollecita quindi l'invio dei chiarimenti richiesti, anche in considerazione della delicatezza del tema oggetto del disegno di legge.

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire prontamente il dato richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(149) RAMPONI. – Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento oltre a prevedere il ruolo d'onore per gli appartenenti alla Croce rossa italiana (CRI) prevede anche richiami in servizio di personale per brevi periodi nei limiti delle disponibilità del bilancio della CRI. Tali disposizioni possono avere effetti finanziari per i quali occorre verificare eventuali riflessi per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI, stante la necessità di acquisire i chiarimenti da parte del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

